



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2449

Conversione in legge del decreto legge 11 novembre 2021, n. 157, recante misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche

Indice

1. DDL S. 2449 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2449	4
1.3. Trattazione in consultiva	11
1.3.1. Sedute	12
1.3.2. Resoconti sommari	13
1.3.2.1. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)	14
1.3.2.1.1. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 267 (pom.) del 24/11/2021	15
1.3.2.1.2. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 268 (pom.) del 30/11/2021	30

1. DDL S. 2449 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 2449

XVIII Legislatura

(sono fatti salvi gli effetti prodotti dal d-l n. 157/21 ai sensi dell'art. 1, c. 41, della legge 234/21, C. 3424)

Conversione in legge del decreto legge 11 novembre 2021, n. 157, recante misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche

Iter

10 gennaio 2022: decreto legge decaduto

Successione delle letture parlamentari

S.2449

decreto legge decaduto

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio [Mario Draghi](#), Ministro dell'economia e finanze [Daniele Franco](#) (Governo [Draghi-I](#))

Natura

di conversione del decreto-legge n. **157 del 11 novembre 2021**, G.U. n. 269 del 11 novembre 2021, scadenza il 10 gennaio 2022, decaduto il 10 gennaio 2022 (avviso pubbl. sulla G.U. n. 7 del 11 gennaio 2022).

Presentazione

Presentato in data **11 novembre 2021**; annunciato nella seduta n. 379 del 16 novembre 2021.

Classificazione TESEO

SISTEMA TRIBUTARIO, AGEVOLAZIONI FISCALI, ASSISTENZA E INCENTIVAZIONE ECONOMICA

Articoli

RICOSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE (Art.1), ENERGIA SOLARE (Art.1), IMPIANTI DI RISCALDAMENTO (Art.1), DICHIARAZIONE DEI REDDITI (Art.1), DEDUZIONI E DETRAZIONI (Art.1), ATTESTATI E CERTIFICATI (Art.1), AGENZIA DELLE ENTRATE (Artt.1, 2, 3), DECRETI MINISTERIALI (Art.1), MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.1), CESSIONE DI CREDITI (Art.2), EVASIONI FISCALI (Art.2), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Art.2), ANAGRAFE TRIBUTARIA (Art.2), ACCERTAMENTI FISCALI (Artt.2, 3), CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (Art.2), EPIDEMIE (Art.2), NOTIFICAZIONE DI ATTI (Art.3), RISCOSSIONE DI IMPOSTE (Art.3), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.3)

Assegnazione

Assegnato alla [6^a Commissione permanente \(Finanze e tesoro\)](#) in sede referente il 12 novembre 2021. Annuncio nella seduta n. 379 del 16 novembre 2021.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 13^a (Ambiente)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2449

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2449

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (DRAGHI)
e dal **Ministro dell'economia e delle finanze** (FRANCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 NOVEMBRE 2021

Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, recante misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche

Onorevoli Senatori. - Il presente decreto-legge introduce disposizioni volte a contrastare comportamenti fraudolenti e rafforzare le misure che presidiano la fruizione (diretta ovvero tramite cessione del credito/sconto in fattura) di alcuni crediti d'imposta e delle detrazioni per lavori edili. A tal fine, l'articolo 1 modifica il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, in particolare:

- la lettera *a*) interviene sull'articolo 119, estendendo l'obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui il cosiddetto « *superbonus* 110 per cento » sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi. L'obbligo del visto di conformità non sussiste se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l'utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale (per tali dichiarazioni, infatti, l'Agenzia delle entrate può già effettuare controlli preventivi sulla dichiarazione presentata). Al momento, invece, il visto è richiesto solo nel caso di opzione, in luogo della fruizione diretta del *superbonus* 110 per cento, per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. Inoltre, viene modificato il comma 13-*bis* dello stesso articolo 119 per stabilire che per la congruità dei prezzi, che il tecnico abilitato deve asseverare, occorre fare riferimento anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
- la lettera *b*) interviene sull'articolo 121, prevedendo, in relazione alle detrazioni fiscali per lavori di cui al comma 2 dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (diversi da quelli che danno diritto al *superbonus* 110 per cento), per le quali è esercitata l'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura:

a) l'estensione dell'obbligo del visto di conformità;

b) l'obbligo di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati.

L'articolo 2 inserisce l'articolo 122-*bis* nel decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Gli articoli 121 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020 prevedono, in alternativa all'utilizzo diretto della detrazione o del credito d'imposta, che il beneficiario possa optare per la cessione del credito (ovvero anche per lo sconto in fattura nei casi previsti dall'articolo 121). Ai fini dell'esercizio dell'opzione per la cessione del credito, ovvero per lo sconto in fattura, è necessario che l'originario beneficiario dell'agevolazione invii, anche attraverso un intermediario abilitato, un'apposita comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate dell'avvenuta cessione del credito e che il cessionario confermi l'accettazione del credito stesso su un'apposita piattaforma resa disponibile dall'Agenzia delle entrate. I crediti di cui trattasi possono essere ceduti più volte; anche per le

successive cessioni sono previsti l'invio della suddetta comunicazione e la relativa accettazione.

Ciò premesso, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 122-*bis*, introdotto dall'articolo 2 del presente decreto, prevedono che l'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, possa sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, l'efficacia delle suddette comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020, che presentano profili di rischio, ai fini del controllo preventivo della correttezza delle operazioni. Il richiamato comma 1, inoltre, circoscrive l'ambito di individuazione dei profili di rischio utilizzabili dall'Agenzia delle entrate ai fini del controllo preventivo.

Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi, la comunicazione si considera non effettuata e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione, la comunicazione medesima produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

L'attuazione, anche progressiva, della suddetta procedura di controllo preventivo è demandata a uno o più provvedimenti attuativi del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il comma 4 della disposizione in esame stabilisce che i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, non procedono all'acquisizione dei crediti risultanti dalle operazioni di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020, ove ricorrono i presupposti previsti dagli articoli 35 e 42 del medesimo decreto legislativo. Ai fini dell'individuazione delle operazioni sospette, oggetto dell'obbligo di comunicazione all'Unità di informazione finanziaria (UIF), è necessario tener conto dei rischi connessi con: « i) l'eventuale natura fittizia dei crediti stessi; ii) la presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita; iii) lo svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle prescritte autorizzazioni che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un'ampia platea di cedenti » (comunicazione UIF dell'11 febbraio 2021, relativa alla prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l'emergenza da COVID-19).

Le disposizioni assolvono a funzioni di presidio preventivo, fermi restando i poteri di controlli nel merito dell'Amministrazione finanziaria in relazione alle operazioni di cessione dei crediti avvenute sia antecedentemente sia successivamente all'entrata in vigore della norma.

L'articolo 3 ha lo scopo di disciplinare, rendendola tempestiva ed efficace, l'attività di accertamento e di recupero delle imposte, tributi, importi e contributi, relativamente alle disposizioni richiamate nel comma 1.

In particolare, la mancata individuazione dell'atto impositivo da adottare per recuperare gli importi dovuti comporta difficoltà, sia interpretative che operative, nell'attuare modalità di recupero di tali imposte, tributi, importi e contributi, delle relative sanzioni e degli interessi.

Pertanto ai commi 1 e 2 si dispone, per lo svolgimento delle attività di controllo di competenza dell'Agenzia delle entrate, l'utilizzo dei poteri previsti in materia di imposte dirette e di IVA e dell'atto di recupero, disciplinato dall'articolo 1, commi 421 e 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

L'atto di recupero, oltre ad avere una funzione informativa dell'insorgenza del debito tributario, costituisce una manifestazione della volontà impositiva da parte dello Stato al pari degli avvisi di accertamento o di liquidazione e, come tale, è idoneo a tutelare in maniera adeguata il diritto di difesa dei contribuenti, atteso che lo stesso risulta autonomamente impugnabile innanzi alle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (ai sensi del comma 6).

Il comma 3, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, prevede un termine di decadenza (entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione) ancorato al momento della commissione della violazione; nello stesso comma viene fatto comunque salvo un eventuale termine diverso individuato nella normativa vigente di riferimento.

Nel comma 4 viene specificato che l'irrogazione delle sanzioni e l'applicazione degli interessi viene effettuata contestualmente al recupero degli importi.

Il comma 5 attribuisce la competenza all'attività di accertamento all'ufficio dell'Agenzia delle entrate

competente in ragione del domicilio fiscale specificando che, qualora questa non sia determinabile, la stessa è attribuita ad un'articolazione della medesima Agenzia da individuarsi con provvedimento direttoriale.

Il comma 6 dispone che per le controversie relative all'atto di recupero individuato al comma 2 sia competente il giudice tributario.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 5 riguarda l'entrata in vigore del presente decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Relazione tecnica

L'articolo 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita a estendere l'obbligo del visto di conformità alle ipotesi di utilizzo del c.d. "Superbonus 110%" in detrazione e alle ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura relative alle detrazioni fiscali per lavori di cui al comma 2 dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

L'articolo 2 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita ad introdurre la facoltà dell'Agenzia delle entrate di sospendere per un periodo non superiore a trenta giorni l'efficacia delle comunicazioni delle opzioni di cessione dei crediti o sconti in fattura inviate ai sensi degli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ai fini del controllo preventivo della correttezza di tali operazioni.

La norma di cui all'articolo 3 è volta a razionalizzare e potenziare l'efficacia dell'attività di controllo, accertamento e recupero di imposte, tributi, importi e contributi che è effettuata sulla base delle risorse umane e strumentali disponibili.


Non comporta, di conseguenza, oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 4 stabilisce che all'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 5 riguarda l'entrata in vigore.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

11/11/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, recante misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale.

Decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 dell'11 novembre 2021.

Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: « Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 », ed in particolare, gli articoli 121 e 122, che prevedono la possibilità di optare, rispettivamente, per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali previste per gli interventi relativi al patrimonio edilizio finalizzati al suo recupero, al miglioramento dell'efficienza energetica, all'adozione di misure antisismiche, al restauro delle facciate nonché relativi alla installazione di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici, ovvero per la cessione dei crediti di imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da Covid-19;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni volte a contrastare comportamenti fraudolenti e rafforzare le misure che presidiano le predette modalità di fruizione dei crediti e delle detrazioni di imposta;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

(Misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti. Estensione dell'obbligo del visto di conformità e della congruità dei prezzi)

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 119:

1) al comma 11, primo periodo, dopo le parole: « Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, » sono inserite le seguenti: « nonché in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, » e dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: « In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità. »;

2) al comma 13-bis, al terzo periodo, dopo le parole: « comma 13, lettera a) » sono inserite le seguenti: « , nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica »; al quarto periodo, le parole: « del predetto decreto » sono sostituite dalle seguenti: « dei predetti decreti »;

b) all'articolo 121, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: « 1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1:

a) il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai

soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;

b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-*bis*. ».

2. Il decreto del Ministro della transizione ecologica previsto dal comma 1, lettera a), n. 2), è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 2.

(Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi)

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo l'articolo 122, è inserito il seguente:

« Art. 122-*bis* (Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi). - 1. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:

a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;

b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;

c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma.

2. Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

3. Fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l'amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta ai sensi del comma 2.

4. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122, non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007, fermi restando gli obblighi ivi previsti.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. ».

Art. 3.

(Controlli dell'Agenzia delle entrate)

1. L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle agevolazioni richiamate agli articoli 1 e 2 del presente decreto, nonché alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ferma restando l'applicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 1, per il recupero degli importi dovuti non versati,

compresi quelli relativi a contributi indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti, in base alle disposizioni e ai poteri di cui al medesimo comma 1 e in assenza di una specifica disciplina, l'Agenzia delle entrate procede con un atto di recupero emanato in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 421 e 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. Fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente, l'atto di recupero di cui al comma 2 è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

4. Fatte salve ulteriori specifiche disposizioni, con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse e sono applicati gli interessi.

5. Le attribuzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, spettano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al momento della commissione della violazione; in mancanza del domicilio fiscale, la competenza è attribuita ad un'articolazione della medesima Agenzia individuata con provvedimento del Direttore.

6. Per le controversie relative all'atto di recupero di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 2021

MATTARELLA

Draghi, *Presidente del Consiglio dei ministri*
Franco, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: Cartabia

1.3. Trattazione in consultiva

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 2449

XVIII Legislatura

(sono fatti salvi gli effetti prodotti dal d-l n. 157/21 ai sensi dell'art. 1, c. 41, della legge 234/21, C. 3424)

Conversione in legge del decreto legge 11 novembre 2021, n. 157, recante misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

[N. 267 \(pom.\)](#)

24 novembre 2021

[N. 268 \(pom.\)](#)

30 novembre 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 13[^] Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

1.3.2.1.1. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 267 (pom.) del 24/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE 2021
267ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

La seduta inizia alle ore 17,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) fa presente che, nell'Ufficio di Presidenza testé conclusosi, si è stabilito di procedere, congiuntamente alla VIII Commissione della Camera dei deputati, all'audizione del Ministro della transizione ecologica sulla partecipazione dell'Italia alla 26a Sessione della Conferenza delle Parti (COP 26) relativa alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti climatici (UNFCCC) e sugli esiti dei negoziati.

Per quanto riguarda l'ulteriore programmazione dei lavori, l'Ufficio di Presidenza ha confermato le priorità già individuate, relative in particolare ai disegni di legge nn. 1131 e connessi, 1679 e 1781, stabilendo altresì di tornare a riunirsi a breve per la definizione di ulteriori temi sui quali concentrare l'attività della Commissione nei prossimi mesi.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di piano per la transizione ecologica (n. 297)

(Parere al Presidente del Consiglio, ai sensi dell'articolo 57-bis, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 novembre.

La senatrice [GALLONE](#) (FIBP-UDC) illustra uno schema di parere, pubblicato in allegato.

Prende quindi la parola il senatore [BUCCARELLA](#) (Misto-LeU-Eco) che manifesta, innanzitutto, alcune perplessità con riferimento al punto 6 delle osservazioni di carattere generale dello schema di parere, ritenendo ambigua la considerazione relativa al ruolo di accompagnamento strategico del gas naturale ivi contenuta.

Per quanto riguarda invece il punto 8 delle osservazioni di carattere particolare dello schema, il senatore ritiene che l'osservazione dovrebbe essere integrata con il riferimento alle comunità energetiche rinnovabili e all'autoconsumo collettivo.

Da ultimo si sofferma sul punto 32 delle osservazioni di carattere particolare manifestando perplessità in ordine alla previsione dello schema relativa all'auspicato maggior sfruttamento delle risorse naturali del Paese.

Il senatore [ARRIGONI](#) (*L-SP-PSd'Az*) non condivide i rilievi del senatore Buccarella in ordine al punto 6 delle osservazioni di carattere generale, evidenziando come la formulazione dello stesso rappresenti già un punto di equilibrio e, nel merito, contenga un'esplicita indicazione circa l'obiettivo finale del superamento dell'impiego del gas naturale.

Il senatore manifesta invece perplessità circa la formulazione del punto 6 delle osservazioni di carattere particolare, ritenendo che la stessa sia eccessivamente sbilanciata sul versante del cosiddetto idrogeno verde.

Per quanto riguarda infine il punto 32 delle osservazioni di carattere particolare, anche in questo caso non condivide le perplessità del senatore Buccarella, sottolineando come il passaggio relativo alle risorse naturali sia volto a tener conto dell'esigenza di attenuare l'eccessiva dipendenza dell'Italia dall'approvvigionamento energetico dall'estero, una dipendenza che, tra l'altro, è cresciuta significativamente nel corso degli ultimi venti anni e le cui potenziali implicazioni problematiche sono di tutta evidenza.

La senatrice [PAVANELLI](#) (*M5S*) ritiene non convincente la formulazione del passaggio delle premesse dello schema di parere che contiene un riferimento alle tecnologie di *carbon capture, storage and usage*, in quanto si tratta di tecnologie che, nell'esperienza concreta, sono risultate problematiche e dagli esiti applicativi incerti. Al contrario sottolinea come, con riferimento all'ambito considerato, l'esperienza più recente abbia visto lo sviluppo di procedimenti di tipo naturale - come ad esempio nel caso di una recente sperimentazione in Sicilia nella quale si è fatto utilizzo di micro alghe - che hanno dato ottimi risultati dal punto di vista della loro efficacia ai fini dello stoccaggio della CO₂.

Segue un breve intervento del senatore [Giuseppe PISANI](#) (*M5S*), il quale richiama l'attenzione della Commissione in ordine ad un progetto in via di attuazione nel polo industriale di Siracusa dal quale si attendono risultati estremamente promettenti in termini di possibilità di riciclaggio della CO₂

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2449) Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, recante misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [GARAVINI](#) (*IV-PSI*) riferisce sul provvedimento in titolo.

Al riguardo sottolinea come l'intervento di urgenza in questione nasca dall'esigenza di contrastare comportamenti fraudolenti che, sulla base dei dati allo stato disponibili, appaiono aver acquisito una dimensione estremamente rilevante, pari a circa un decimo delle risorse complessivamente stanziata per le agevolazioni fiscali ed economiche considerate.

Per quanto concerne, poi, più specificamente il merito del provvedimento di urgenza, lo stesso interviene soprattutto sulla disciplina del cosiddetto "visto di conformità" e sul tema della congruità dei prezzi, nonché su altri aspetti dell'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate.

Per una disamina più dettagliata dei contenuti del provvedimento la relatrice rinvia, quindi, ad un documento scritto, che viene messo a disposizione dei componenti della Commissione.

La [PRESIDENTE](#) fissa poi a lunedì 29 novembre, alle ore 16, il termine entro il quale dovranno pervenire le osservazioni di cui la relatrice potrà tenere conto ai fini della predisposizione di uno schema di parere.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Dopo che la [PRESIDENTE](#) ha dichiarato aperto il dibattito, nessuno chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 18,15.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 297

La Commissione esaminato l'Atto del Governo in titolo,

premessi che:

a seguito del dibattito parlamentare sulla proposta di PNRR presentata al Parlamento il 15 gennaio 2021 (dibattito conclusosi il 15 aprile 2021) il Governo ha presentato (il 25 aprile 2021) un nuovo testo del PNRR, oggetto di comunicazioni del Presidente del Consiglio alle Assemblee di Camera e Senato il 26 e 27 aprile 2021. Successivamente, il 30 aprile 2021, il PNRR dell'Italia è stato ufficialmente trasmesso alla Commissione europea (e, subito dopo, al Parlamento italiano);

il 22 giugno 2021 la Commissione europea ha pubblicato la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio, fornendo una valutazione globalmente positiva del PNRR italiano. La proposta è accompagnata da una dettagliata analisi del Piano (documento di lavoro della Commissione);

il 13 luglio 2021 il PNRR dell'Italia è stato definitivamente approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta della Commissione europea. Alla Decisione è allegato un corposo allegato con cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale;

nel Piano per la transizione ecologica (PTE) viene evidenziato che il PNRR "rappresenta il primo deciso impulso all'avvio di un processo di transizione ecologica di grande portata garantendo un volume di investimenti di rilievo assoluto, pari a 222,1 miliardi di euro (191,5 miliardi di euro finanziati attraverso il Dispositivo per la ripresa e la resilienza e 30,6 miliardi attraverso il Fondo complementare), vincolati ad un serrato cronoprogramma che si chiuderà nel 2026. Ma le scelte progettuali e le relative attuazioni, adattamenti ed integrazioni avranno impatti nel lungo periodo e ben oltre il prossimo quinquennio";

la Missione 2 del PNRR, che rappresenta sostanzialmente il cuore del Piano per la transizione ecologica (PTE) in esame, concerne i grandi temi dell'agricoltura sostenibile, dell'economia circolare, della transizione energetica, della mobilità sostenibile, dell'efficienza energetica degli edifici, delle

risorse idriche e dell'inquinamento;

nella premessa del PTE viene inoltre sottolineato che lo stesso intende altresì "promuovere una riflessione su questi temi di grande impatto culturale, tecnologico e socio-economico" e che "ulteriori elementi, dati quantitativi e cronoprogrammi saranno contenuti in un secondo documento a seguire";

nel documento si sottolinea inoltre che il PTE si inserisce in un preciso contesto internazionale, che vede come riferimento l'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile e il *Green Deal* lanciato dall'UE e che i suoi 5 macro-obiettivi sono:

- 1) neutralità climatica, cioè azzerare entro il 2050 le emissioni di gas serra per stabilizzare il pianeta entro i limiti di sicurezza dettati dagli Accordi di Parigi; ciò dovrà avvenire in particolare attraverso la progressiva uscita dalle fonti fossili e la rapida conversione verso fonti rinnovabili nella produzione di energia, nei trasporti, nei processi industriali, nelle attività economiche, negli usi civili e sollecitando la transizione verso un'agricoltura e una zootecnia sane, rigenerative e circolari secondo la strategia europea "*farm to fork*", "dal produttore al consumatore".
- 2) azzeramento dell'inquinamento, attraverso una rivoluzione della mobilità fino alla sua completa sostenibilità climatica e ambientale e la minimizzazione (entro il 2050) di inquinamenti e contaminazioni di aria, acqua e suolo;
- 3) adattamento ai cambiamenti climatici mediante il contrasto dei fenomeni di dissesto idrogeologico, di spreco delle risorse idriche e dell'erosione della biodiversità terrestre e marina con politiche finalizzate ad aumentare la resilienza dei sistemi naturali e antropici, e delle risorse idriche, anche attraverso l'azzeramento del consumo di suolo;
- 4) ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. In collegamento con gli obiettivi di mitigazione e adattamento, ci si propone di potenziare il patrimonio di biodiversità nazionale con misure di conservazione (aumento delle aree protette terrestri e marine) e di implementazione di soluzioni "basate sulla natura" al fine di riportare a una maggiore naturalità aree urbane, degradate e ambiti fondamentali come i fiumi e le coste;
- 5) transizione verso l'economia circolare e la bioeconomia per permettere non solo il riciclo e il riuso dei materiali ma anche il disegno di prodotti durevoli, improntando così i consumi al risparmio di materia e prevenendo alla radice la produzione di rifiuti, nonché eliminare inefficienze e sprechi e promuovere una gestione circolare delle risorse naturali e degli scarti anche in ambito agricolo e più in generale dei settori della bioeconomia;

tali macro-obiettivi sono articolati in 8 aree di intervento. Per ognuna di tali aree i principali obiettivi indicati dal PTE sono:

1) decarbonizzazione

il PTE ricorda che le tappe della decarbonizzazione italiana sono scandite dagli impegni europei ("net zero" al 2050 e riduzione del 55% al 2030 delle emissioni di CO₂ rispetto al 1990) e che la quota di elettrificazione del sistema dovrà progressivamente tendere e superare quota 50%. L'apporto delle energie rinnovabili alla generazione elettrica dovrà raggiungere almeno il 72% al 2030 e coprire al 2050 quote prossime al 100% del mix energetico primario complessivo;

è opportuno evidenziare meglio che l'obiettivo primario del Piano è la decarbonizzazione dei consumi

e non la loro elettrificazione. A tal fine è necessario il concorso di tutte le tecnologie per raggiungere gli obiettivi europei rispettando rigorosamente il principio della neutralità tecnologica; garantire, per la decarbonizzazione del sistema industriale, l'accesso ad un'energia climaticamente neutra a prezzi competitivi; considerare che il settore della raffinazione, fortemente energivoro, dovrà affrontare una profonda trasformazione del proprio assetto industriale per decarbonizzare i propri processi ed i prodotti; considerare che la protezione delle raffinerie dal *carbon leakage*, dato il costo della CO₂, è fondamentale per evitare pericolose delocalizzazioni; occorre dunque valutare la fattibilità tecnica ed economica di soluzioni per la cattura e lo stoccaggio delle emissioni di CO₂ connesse ai processi della raffineria; è necessario considerare che il settore delle costruzioni ha un ruolo cruciale in questo processo, in quanto è considerato tra i principali responsabili delle emissioni di anidride carbonica pertanto per arrivare a individuare strategia net zero da parte delle imprese dovranno essere adottati strumenti, misure e incentivi in grado di supportare l'azione di scelte e iniziative sempre più virtuose da parte di imprese e cittadini. E' necessario considerare proroga ed estensione dei bonus fiscali da valutare non solo come costi per il bilancio statale ma come strumenti di realizzazione dell'interesse pubblico alla sostenibilità ambientale.

2) mobilità sostenibile

Il PTE ricorda l'obiettivo "net zero" per trasporto navale ed aereo e la spinta su alta velocità e traffico merci su rotaia, nonché che il PNRR rappresenta un cambio di passo verso la mobilità sostenibile, con investimenti nel periodo 2021-26 per circa 38 miliardi di euro nelle Missioni 2 e 3.

Il PTE ricorda altresì che nel periodo successivo al 2030, per centrare l'obiettivo di decarbonizzazione completa, almeno il 50 per cento delle motorizzazioni dovrà essere elettrico.

A tal proposito vanno indicate quali politiche industriali, locali, infrastrutturali, incentivi e disincentivi andrebbero intrapresi per far sì che tale rivoluzione di mercato avvenga centrando gli ambiziosi obiettivi indicati dalla strategia europea sulla mobilità (2020). Un peso analogo dovranno avere idrogeno, biocarburanti e carburanti sintetici ad impatto zero.

In un quadro coordinato a livello europeo i sussidi ai combustibili fossili dovranno essere progressivamente eliminati mentre al trasporto aereo, marittimo e dei veicoli su strada dovrà essere valutata la possibilità di estendere il sistema ETS;

considerare che per l'applicazione dei principi espressi nel PTE è indispensabile che a livello europeo venga introdotta una metodologia che valuti la CO₂ emessa sull'intero ciclo di vita dei prodotti e non solo allo scarico; prevedere una defiscalizzazione dei prodotti finiti rinnovabili per favorirne e accelerarne lo sviluppo; eliminare gradualmente i sussidi ai fossili in un quadro coordinato a livello europeo ed a saldo zero per i consumatori, introducendo nuove protezioni per i consumatori professionali altrimenti non competitivi sui mercati esteri per l'eccessiva fiscalità in Italia su tali prodotti;

3) miglioramento della qualità dell'aria

Il PTE sottolinea che molte misure previste dal PNRR avranno effetti positivi sulla qualità dell'aria

entro il 2026 e che il PTE stesso predispone una serie di misure per rispettare gli obiettivi europei di riduzione degli inquinanti al 2030 e le ambizioni poste dal Piano *Toward Zero Pollution* della Commissione europea.

Il PTE sottolinea altresì che un'attenzione particolare andrà riservata all'impiego di biomasse e bioenergie e a una progressiva riduzione delle emissioni del settore agricolo (come l'ammoniaca). Gli obiettivi al 2050 prevedono il rispetto dei valori molto più cautelativi stabiliti dall'Organizzazione mondiale della sanità. Misure verranno prese anche per il contrasto dell'inquinamento *indoor*;

quantificare il contributo dei diversi settori (trasporto, civile, industria, ecc.) all'inquinamento atmosferico;

considerare che studi recenti sulla qualità dell'aria nelle città evidenziano un peso sempre decrescente del traffico all'inquinamento grazie alla progressiva penetrazione nel parco circolante delle vetture e dei veicoli commerciali Euro 6. Per tali ragioni, al fine di ridurre a zero il contributo del traffico, sono necessarie misure che accelerino al massimo il ricambio del parco circolante più vecchio ed inquinante con veicoli più recenti (Euro6 e successivi); adottando anche in questo caso una metodologia che valuti la CO2 emessa sull'intero ciclo di vita dei veicoli e non solo allo scarico;

Il Piano considera il riscaldamento residenziale una delle principali fonti inquinanti per la qualità dell'aria per questo si ritiene necessario mantenere un tasso di riqualificazione degli edifici pari quasi al 2% annuo.

4) contrasto al consumo di suolo e al dissesto idrogeologico

l'obiettivo del Piano è arrivare a un consumo zero netto entro il 2030, sia minimizzando gli interventi di artificializzazione, sia aumentando il ripristino naturale delle aree più compromesse, quali gli ambiti urbani e le coste. Il Piano prevede altresì di mettere in sicurezza il territorio rafforzando la *governance* e un sistema di monitoraggio avanzato che diano coerenza a un programma nazionale di prevenzione e contrasto;

si ritiene necessario che l'obiettivo dell'azzeramento netto del consumo di suolo debba essere raggiunto prima di tutto mediante un intervento legislativo a livello statale che agevoli e semplifichi la rigenerazione urbana;

il piano dedica particolare attenzione anche al dissesto idrogeologico dando risalto alla necessità di costruire, entro il 2022, una politica nazionale organica di tutela del territorio e prevenzione dei rischi idrogeologici, con particolare riferimento al rafforzamento della *governance* e delle capacità previsionali attraverso sistemi avanzati di monitoraggio che superino del tutto la logica emergenziale; per realizzare tutto si ritiene necessario definire un programma pluriennale di interventi che potrà essere finanziato sia con le risorse del PNRR, sia con finanziamenti ordinari e l'individuazione a livello nazionale di un unico organo per il coordinamento delle varie istituzioni competenti (commissari, autorità di bacino, enti locali)

5) risorse idriche e relative infrastrutture

il PTE sottolinea che entro il 2026 gli interventi previsti dal PNRR, per 4,3 miliardi di euro, intendono potenziare infrastrutture di approvvigionamento idrico primario, reti di distribuzione, fognature e depuratori, soprattutto nel Meridione, digitalizzare e distrettualizzare le reti di distribuzione, ridurre del 15 per cento le dispersioni di rete e ottimizzare i sistemi di irrigazione nel 12 per cento delle aree agricole.

Per la stessa data sono previste riforme per rafforzare il Piano nazionale degli interventi nel settore idrico e rendere più efficiente la gestione delle acque con la formazione di consorzi pubblico-privato a livello sovracomunale. Entro il 2040 si prevede il completamento dei lavori di potenziamento e rinnovo e aumento di qualità ed efficienza delle principali infrastrutture idriche;

6) biodiversità

in linea con la strategia europea, il PTE prevede un consistente potenziamento delle aree protette (dal 10 al 30 per cento), l'adozione di "soluzioni basate sulla natura" per il ripristino degli ecosistemi degradati e una forte spinta nel monitoraggio a fini scientifici su *habitat* e specie a rischio. I parchi nazionali e le aree marine protette verranno digitalizzati entro il 2026 per monitorare pressioni e stato delle specie, semplificare le procedure amministrative e migliorare i servizi ai visitatori.

In relazione alle foreste il PTE sottolinea che è essenziale promuovere una loro tutela attiva attraverso forme di gestione sostenibile, una loro espansione in aree residuali e degradate e la valorizzazione nazionale del legname quale duraturo stoccaggio di carbonio.

Il PTE prevede inoltre il rafforzamento della biodiversità nelle 14 aree metropolitane attraverso un programma di forestazione urbana (con la piantagione di 6,6 milioni di alberi) e di ripristino degli habitat degradati.

Anche i fiumi verranno interessati da massicci interventi di rinaturalizzazione, a partire dal Po recuperando lunghi tratti, per garantire la loro funzione essenziale di corridoi ecologici. Per il Po l'azione comprende il restauro ecologico di 37 aree nel tratto medio-padano, più altre 7 nel delta, con rinaturalizzazione di lanche e rami abbandonati;

7) tutela del mare

il PTE ricorda che il PNRR prevede investimenti nelle attività di ricerca e osservazione dei fondali e degli habitat marini, anche attraverso il potenziamento di una flotta dedicata, e che l'obiettivo delle ricerche è avere il 90 per cento dei sistemi marini e costieri mappati e monitorati, e il 20 per cento restaurati. Gli obiettivi di conservazione prevedono di portare al 30 per cento l'estensione delle aree marine protette, di cui il 10 per cento con forme rigorosa di protezione entro il 2030.

Altre misure al 2030 riguardano il contrasto della pesca illegale, azioni coordinate con altri Paesi per la minimizzazione dei rifiuti marini e la promozione del turismo sostenibile;

prevedere un'introduzione graduale di norme più restrittive sullo zolfo derivanti dall'istituzione di un'Area SECA nel Mediterraneo;

8) promozione dell'economia circolare

il PTE sottolinea che l'economia circolare è una sfida epocale che punta all'eco-progettazione di prodotti durevoli e riparabili per prevenire la produzione di rifiuti e massimizzarne il recupero, il riutilizzo e il riciclo. A questo fine verrà pubblicata (entro il 2022) la nuova "Strategia nazionale per l'economia circolare" con l'obiettivo di promuovere una economia circolare avanzata e di conseguenza una prevenzione spinta della produzione di scarti e rifiuti (-50 per cento) entro il 2040.

La Strategia punta anche al potenziamento della bioeconomia circolare. Parallelamente verrà portata a termine l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti su tutto il territorio nazionale avviata dal PNRR per rispettare gli obiettivi europei al 2030-2040 per imballaggi, plastica, tessuti, carta, alluminio, rifiuti da demolizione, rifiuti elettrici ed elettronici e per ridurre lo spreco di acqua e alimenti;

garantire un quadro stabile e certo con la previsione di strumenti di incentivazione e finanziamento affinché i progetti passino da una dimensione sperimentale ad una scala industriale e commerciale;

è necessario intervenire con decisione per promuovere l'attività di recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione, velocizzare i tempi per la redazione dei decreti end of waste, garantendo anche maggior concertazione tra Ministero ed Enti e favorire il riutilizzo dei materiali di scarto come sottoprodotti; è necessario quindi, come previsto dalle misure all'interno del decreto cd "semplificazioni", favorire il recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione nel luogo stesso di produzione implementando impianti di nuova generazione e semplificando il sistema autorizzatorio per realizzare una piena economia circolare;

una delle leve principali per assicurare la transizione all'economia circolare è rappresentata dalla bonifica dei siti contaminati perché proprio attraverso la riqualificazione ambientale di queste aree si preserva il suolo è necessario quindi introdurre specifiche modifiche al codice dell'ambiente attraverso le quali assicurare tempi certi e semplificazione;

considerato che la transizione verso un sistema energetico da fonti rinnovabili comporterà nel breve periodo una cospicua domanda di materie prime "critiche" (rame, terre rare, cobalto, litio ecc) si ritiene necessario prevedere una maggiore attenzione al loro approvvigionamento;

considerato in particolare che

al di là dell'impegno del settore, per la decarbonizzazione è necessario il supporto delle Istituzioni e un contesto economico e culturale favorevole. Senza adeguate e immediate misure di sostegno, l'industria è concretamente a rischio;

le imprese necessitano pertanto di un supporto per lo sviluppo e l'utilizzo di tecnologie all'avanguardia (in merito a stoccaggio di CO₂, utilizzo di idrogeno nel processo di produzione di cemento, etc.);

in particolare, sarebbe necessario accompagnare l'implementazione di tecnologie di *Carbon Capture, Storage and Usage*, introducendo politiche a livello di sistema Paese per l'identificazione dei siti idonei allo stoccaggio della CO₂ e per l'individuazione delle condutture da dedicare al trasporto della CO₂;

un ruolo critico è poi svolto dall'energia elettrica e dai suoi costi crescenti, che pure necessiterebbero di sgravi fiscali.

Il settore è come noto collocato fra gli energivori e i propri fabbisogni aumenteranno anche a causa delle leve da implementare per la decarbonizzazione. L'assenza di sgravi sugli oneri generali del sistema elettrico espone ulteriormente il settore alla competizione di importazioni meno costose da Paesi terzi, contribuendo al rischio di delocalizzazione delle aziende italiane;

appare opportuno rafforzare il percorso già intrapreso con l'introduzione del Credito di imposta *green*, finalizzando tale strumento in maniera esplicita agli interventi di decarbonizzazione delle PMI, con aliquote adeguate a sostenere le diverse complessità degli interventi realizzabili;

appare opportuno puntare maggiormente sull'autoproduzione diffusa, perseguendo un profondo cambiamento del modello energetico nazionale e rendendo quanto più possibile ciascun punto di consumo un punto di autoproduzione, nonché sulla più ampia diffusione della produzione di energia sul territorio nazionale attraverso il radicamento diffuso di impianti rinnovabili di piccola taglia;

appare opportuno rafforzare lo strumento dell'*audit* energetico volontario per le PMI, anche attraverso

una più efficace implementazione delle misure incentivanti ad esso dedicato;

appare opportuno incrementare la disponibilità di dati e statistiche che consentano i necessari approfondimenti e disaggregazioni con specifico riferimento alle micro, piccole e medie imprese;

appare opportuno intervenire sia sulle procedure autorizzative (*permitting*) che, più in generale, con riferimento a tutto l'*iter* di realizzazione degli interventi e di accesso agli incentivi;

appare opportuno operare una riforma della struttura della bolletta energetica, in grado di pesare in maniera più equa sulle diverse classi di utenti e secondo una impostazione più coerente con il principio «chi inquina paga»;

appare opportuno che la linea di intervento afferente un nuovo modo di concepire gli spostamenti urbani ed extraurbani e i mezzi da utilizzare, a partire dalla micromobilità, dovrebbe passi attraverso la consapevolezza degli Utenti della strada, permettendo così un'azione positiva perché diretta ed anche pratica con gli stessi Utenti su progetti a cui partecipano attivamente;

a proposito della conversione all'agricoltura biologica agroecologica delle superfici agricole presenti in tutte le aree protette ISPRA ritiene che sia necessario il sostegno di una specifica formazione degli agricoltori sarebbe utile riportare anche in modo più esteso lo stato di attuazione della Direttiva *Habitat* ripetutamente citata.

Complessivamente lo stato di conservazione delle specie di ambienti terrestri e delle acque interne tutelate dalla Direttiva *Habitat* e presenti in Italia, valutato nell'ultimo rapporto nazionale ex articolo 17 (periodo 2013-2018), è risultato sfavorevole in oltre la metà dei casi (53 per cento per la fauna e 54 per cento per la flora), mentre per gli *habitat* la situazione è ancora più preoccupante, essendo stato rilevato uno stato di conservazione sfavorevole nell'89 per cento dei casi.

Lo sviluppo dell'agricoltura attraverso l'adesione agli obiettivi agroalimentari e ambientali contenuti nel Green Deal e alla derivata strategia *Farm to Fork*, che prevede la strutturazione di un sistema alimentare di filiera più sostenibile e finalizzato a garantire e valorizzare la biodiversità, consentirà un netto miglioramento del livello di conservazione delle specie di ambienti terrestri e degli *habitat*, in particolar modo nei contesti di pianura.

In ambito marino le attività di prelievo e le catture accidentali rappresentano le maggiori fonti di pressione sulle specie, accompagnate dall'inquinamento, seguono i trasporti marittimi e la costruzione e utilizzo di infrastrutture, pressioni che insistono anche sulla maggioranza degli *habitat* marini, insieme alle attività con attrezzi da pesca che interagiscono fisicamente con i fondali.

L'ultimo "Rapporto nazionale per la direttiva uccelli" ha evidenziato che circa un quarto delle specie nidificanti risulta in decremento, e più di un quarto rientra ancora nelle tre categorie di maggiore minaccia secondo i criteri della IUCN. Inoltre l'Italia è tra i primi paesi dell'Unione per numero di specie esotiche presenti, che sono attualmente 3.367 (Annuario dati ambientali ISPRA 2020), di cui 31 (17 animali e 14 vegetali) di rilevanza UE;

serve un pieno co-interessamento delle imprese agro-alimentari e forestali del Paese al raggiungimento degli obiettivi del PTE attraverso politiche ambientali inclusive e remunerative. I fondi PNRR (Missione 2, Componente 4), in sinergia con i fondi dei Piani di Sviluppo Rurale e della PAC, nonché dei bandi Life, rappresenteranno gli strumenti cardine per conseguire tali obiettivi. Ad essi si affiancheranno, da un lato, una revisione dei limiti (anche burocratici) che molto spesso hanno frenato l'adesione delle imprese agricole alle misure previste; dall'altro, si attiverà un sistema di pagamenti

basati sui risultati.

esprime parere favorevole

A) con le seguenti osservazioni di carattere generale:

- 1) si ritiene necessario che il Piano per la transizione ecologica rappresenti un reale sostegno a processi, prodotti e servizi sostenibili (ambientalmente, economicamente e socialmente), applicando il principio della neutralità tecnologica nel definire le politiche e nel promuovere lo sviluppo delle diverse tecnologie che costituiranno l'insieme di soluzioni per il raggiungimento dei target climatici al 2030 e al 2050, e che rappresenti un reale impulso al processo di transizione ecologica, anche come strumento di coordinamento e integrazione con i processi di digitalizzazione e di transizione energetica nel nostro Paese, in un'ottica globale e locale;
- 2) si ritiene necessario individuare nell'ambito del Piano, meccanismi di interlocuzione e di coordinamento che non potranno prescindere dal coinvolgimento dei territori, dei diversi portatori di interessi della società civile e delle imprese, nel rispetto delle competenze e delle autonomie locali,
- 3) si ritiene necessario che, rappresentando il Piano un'occasione unica per il raggiungimento degli obiettivi dettati dall'Unione europea, finalizzati ad accelerare la riduzione delle emissioni di gas effetto serra nei prossimi decenni, con interventi mirati in diversi settori, il Governo vigili affinché ciò non comporti una penalizzazione ulteriore dell'economia nazionale, ma ne consenta la ripartenza e il rilancio della competitività nel contesto europeo e mondiale;
- 4) si ritengono necessari interventi normativi volti alla riduzione delle aliquote IVA per i prodotti realizzati con materiale riciclato e riciclabile, nonché all'incentivazione di tutte le soluzioni tecnologiche per la riduzione della CO2 e per la diminuzione degli impatti ambientali;
- 5) si ritiene necessario operare un riordino del sistema degli incentivi destinati allo sviluppo delle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica, al fine di superarne la frammentazione e le complessità procedurali, massimizzarne l'efficacia e meglio definirne l'ambito, dando certezza e chiarezza ai beneficiari;
- 6) si ritiene necessario che il Piano, con riferimento al pacchetto sulla finanza sostenibile, consideri il ruolo di accompagnamento strategico del gas naturale nella transizione ecologica ed energetica, sia ai fini del contenimento dei costi dell'energia, sia per garantire stabilità, sicurezza e resilienza del sistema energetico orientandolo al suo superamento;
- 7) si ritiene necessario che nella promozione, sviluppo ed impiego delle diverse tecnologie per l'attuazione della politica strategica UE per la decarbonizzazione venga effettuata un'attenta e compiuta analisi degli impatti ambientali, economici, sociali e - soprattutto - geopolitici in ordine a disponibilità, costi, approvvigionamento e dipendenza estera dei metalli, dei minerali critici e delle terre rare, necessari nella transizione basata sull'elettrificazione spinta dei consumi, anche nella mobilità, e sull'impiego di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, quali fotovoltaico ed eolico, con particolare attenzione alle problematiche concernenti l'approvvigionamento delle materie prime critiche necessarie a garantire la continuità del processo di transizione ecologica;

B) e con le seguenti osservazioni di carattere particolare:

- 1) si ritiene necessario, ai fini del contenimento del "caro energia", prevedere, avvalendosi del GSE, un opportuno monitoraggio del fabbisogno di incentivazione e delle componenti tariffarie degli oneri di sistema, nonché l'elaborazione di scenari di medio e lungo termine degli stessi mettendoli a disposizione degli attori istituzionali coinvolti nella *governance*;
- 2) si ritiene necessario, per il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di mobilità sostenibile e occorrendo uniformare la contabilizzazione delle emissioni nell'ambito del settore dei trasporti, che il Piano tenga in debita considerazione l'adozione dei principi del *Life Cycle Assessment* (LCA) per la valutazione degli impatti energetico e ambientale dei veicoli adibiti al trasporto su strada, al fine di valutare i reali impatti emissivi associati al consumo dei singoli carburanti, inclusi i processi di fabbricazione e di "fine vita" (*end of life*) del veicolo;
- 3) si ritiene necessario emanare norme attuative per favorire il contributo dei carburanti *low carbon*, liquidi e gassosi, che rispettano i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001, come quota finale in tutti i settori di trasporto, con un approccio tecnologicamente neutro considerando l'intero ciclo di vita dei vettori energetici, anche alla luce dello stato di sviluppo tecnologico;
- 4) si ritiene necessario, con riferimento al tema della "*Mobilità sostenibile*," valutare l'opportunità di prevedere un riferimento alla formazione culturale e tecnica dei conducenti, quale risposta alla necessità di mobilità *green*, con particolare riguardo alla formazione nel mondo dell'autotrasporto e per la conduzione e la conoscenza dei veicoli innovativi, nonché alla creazione di consapevolezza negli utenti della strada nei confronti di un nuovo modo di concepire gli spostamenti urbani ed extraurbani e i mezzi da utilizzare;
- 5) si ritiene necessario inserire anche il settore della "carta" tra i settori industriali di acciaio, vetro, ceramica, cemento, chimica, di cui è previsto il traguardo ambizioso della decarbonizzazione tenuto conto che, ad oggi, tutto il comparto cartario, in Italia e in Europa è alimentato in cogenerazione da fonti fossili;

sono auspicabili politiche di incoraggiamento della produzione del biometano anche con finalità industriali, con priorità agli utilizzi a maggiore efficienza come per esempio nella cogenerazione prevedendo stanziamenti adeguati anche per gli impianti completati dopo la fine del 2022 e una adeguata tariffa incentivante per la produzione netta di biometano per sostenere la realizzazione di nuove infrastrutture.
- 6) si ritiene necessario che la promozione dell'idrogeno nel *mix* energetico dovrebbe contemplare prevalentemente l'utilizzo di idrogeno c.d. verde da fonti rinnovabili, e nei settori *hard to abate*, dove il vettore elettrico risulta di non facile applicazione. Gli investimenti in questo ambito, inoltre, per una maggiore efficacia dell'obiettivo auspicato, dovrebbero considerare anche una semplificazione amministrativa per la costruzione e l'esercizio degli elettrolizzatori;
- 7) si ritiene necessario che per mettere in condizione gli operatori di supportare gli obiettivi di transizione energetica del Paese in maniera efficace, efficiente e secondo principi di competitività del mercato dello sviluppo e al contempo per salvaguardare lo sviluppo già in corso, l'individuazione delle aree idonee all'installazione della potenza essenziale al raggiungimento degli obiettivi fissati al 2030 a livello nazionale ed alla conseguente declinazione a livello regionale sia coerente con le esigenze di tutela del suolo, delle aree agricole e forestali e del patrimonio culturale e paesaggistico, in conformità ai principi di minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio e sul paesaggio.

È opportuno inoltre ricordare che i probabili *upgrade* tecnologici porteranno ad avere - soprattutto per la tecnologia eolica - strutture con potenze unitarie sempre maggiori (coerentemente con quanto sta avvenendo in molti Paesi del mondo) a parità di superficie occupata escludendo quindi la possibilità di individuare oggi una massima densità di potenza per unità di superficie. Rispetto alla ripartizione della potenza a livello regionale sarebbe necessario prevedere l'esercizio di poteri sostitutivi che vadano oltre la prevista possibilità dei trasferimenti statistici e soprattutto prevedere meccanismi premiali rispetto al raggiungimento dei *target*;

8) si ritiene necessario includere tra le strategie del Piano quella di promuovere e sostenere appieno il ruolo dei *prosumers*, anche mediante la semplificazione delle procedure di connessione alla rete dell'energia autoprodotta;

9) si ritiene necessario valutare l'opportunità di impegnare l'investimento statale del *superbonus* sugli incentivi fiscali del 110 per cento per un grande piano statale di efficientamento energetico finalizzato direttamente al patrimonio immobiliare più degradato, case popolari, periferie, quartieri degradati;

10) si ritiene necessario prevedere per gli allevamenti intensivi misure di contenimento e gestioni opportune, attraverso la previsione di misure specifiche a sostegno dello sviluppo di sistemi di digestione anaerobica per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni atmosferiche inquinanti;

11) si ritiene necessario specificare gli obiettivi di riduzione delle perdite delle reti idriche di almeno il 25 per cento al 2026 ed indicare le risorse necessarie per completare i sistemi fognari e depurativi e in quale data si intende chiudere l'attuale procedura d'infrazione comunitaria cui è stata condannato il nostro Paese;

12) si ritiene necessario attribuire un ruolo rilevante, quali misure per il ripristino e la tutela della biodiversità e degli ecosistemi, agli interventi di forestazione ed imboscamento, di superfici agricole e non agricole, per la creazione di aree boscate, nonché al sostegno alla manutenzione delle stesse, in funzione del miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale;

si ritiene necessario:

- a) migliorare lo stato di conservazione per almeno il 30% degli habitat e delle specie il cui stato non è soddisfacente, si tratta in sostanza di dare effettiva applicazione ai Piani d'azione, ai Piani di gestione e alle Linee guida già predisposti da parte di ISPRA, con il contributo di numerosi specialisti;
- b) arrestare e invertire il declino degli uccelli e degli insetti presenti sui terreni agricoli, in particolare gli impollinatori, attraverso la realizzazione di corridoi, di siepi ed aree d'interesse ecologico;
- c) ridurre l'uso e i rischi derivanti dai pesticidi in particolare di quelli chimici in genere, riducendo del 50% l'uso dei pesticidi più pericolosi;
- d) adibire almeno il 25% dei terreni agricoli all'agricoltura biologica e migliorare in modo significativo la diffusione delle pratiche agro-ecologiche e di minimo impatto come indicato dalla strategia "Farm to Fork" del Green Deal europeo che ha fissato l'obiettivo di destinare almeno il 25% dei terreni agricoli dell'UE all'agricoltura biologica e di aumentare in modo significativo l'acquacoltura biologica entro il 2030;
- e) ridurre le perdite dei nutrienti contenuti nei fertilizzanti di almeno il 50% e l'uso di fertilizzanti chimici di almeno il 20%;
- f) proteggere le foreste primarie e antiche ancora esistenti; g) piantare 6 milioni di alberi in progetti di forestazione urbana e di ricucitura dei corridoi ecologici in contesti fortemente antropizzati in cui i

valori della biodiversità vanno riattivati a beneficio dell'ambiente e della salute della popolazione; si ritiene necessario, per quanto riguarda gli agro-ecosistemi planiziali, interessati dallo sviluppo dell'agricoltura moderna, dall'antropizzazione diffusa e da un inarrestabile consumo di suolo, prevedere una serie di azioni "basate sulla natura" (*nature-based solutions*) sinergiche con la Strategia UE al 2030.

Si prevede quindi un diffuso miglioramento delle condizioni ecologiche a vantaggio:

i) della qualità e della salubrità delle produzioni agro-alimentari italiane;

ii) della redditività delle imprese agricole;

iii) della qualità della vita nelle aree maggiormente antropizzate del territorio nazionale;

13) si ritiene necessario un programma nazionale di rinaturalizzazione e manutenzione di fiumi, laghi, lagune e zone umide, da attuarsi nel quinquennio 2021-2026, avente come finalità la corretta applicazione della direttiva "Quadro sulle acque", della direttiva "Alluvioni", della direttiva "*Habitat*", e della direttiva "Uccelli, attraverso la promozione del ricorso alle infrastrutture verdi e il ripristino, la tutela e il mantenimento di boschi ripariali;

si ritiene necessario investire nei prossimi anni e decenni in sistemi avanzati di monitoraggio e digitalizzazione di habitat e specie per meglio orientare ricerca, interventi scientificamente fondati e una fruizione più consapevole della natura;

si ritiene necessario ed importante promuovere una seria verifica con dati tecnici aggiornati sullo stato di attuazione della stessa Legge n. 394/1991 (aree protette) e della complementare Legge n.157/1992 (protezione della fauna e prelievo venatorio) verifica indispensabile per programmare eventuali nuove iniziative e per una corretta gestione della fauna su tutto il territorio nazionale;

14) si ritiene necessario prevedere specifici fondi per l'attuazione delle misure necessarie al raggiungimento del buono stato in tutti i corpi idrici, compresa la fitodepurazione, della direttiva 2000/60/CE e coerentemente con la pianificazione di bacino, con particolare riferimento alle misure di rinaturalizzazione e di riduzione dell'alterazione idromorfologica, fondamentali per il raggiungimento di tali obiettivi;

nell'ambito dell'applicazione della direttiva "Quadro sulle acque", è importante considerare le criticità per l'Italia dell'applicazione del Deflusso Ecologico i cui effetti stimati mostrano risultati devastanti per l'agricoltura, la produzione di energia idroelettrica e la fruibilità turistica dei territori;

15) si ritiene necessario prevedere specifici investimenti e misure volte a favorire la realizzazione di "interventi integrati" che garantiscano contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità;

16) si ritiene necessario valutare l'ipotesi di definire con norma di legge un divieto di produzione di beni che prevedano la obsolescenza programmata diretta o indiretta del bene predeterminando un ciclo di vita più breve;

17) si ritiene necessario prevedere in modo puntuale nel PTE tutte le misure che il Governo intende adottare al fine di salvaguardare gli ecosistemi costieri;

18) si ritiene necessario chiarire come si intende perseguire l'obiettivo di realizzare il consumo del suolo netto a zero e, di assumere ogni iniziativa utile alla conclusione dell'Iter parlamentare dei disegni di legge sul consumo di suolo entro il 31 dicembre 2021;

19) si ritiene necessario precisare se, nell'ambito delle soluzioni basate sulla natura a tutela degli ecosistemi costieri, il Governo ha valutato il mantenimento in loco delle *banquette* di

Posidonia oceanica, e di eliminare la normativa che attualmente consente la rimozione dalla spiaggia delle stesse e della sabbia, anche alla luce degli impegni assunti dall'Italia nel G20 in tema di biodiversità;

20) si ritiene necessario valutare soluzioni innovative di adattamento ai cambiamenti climatici emergenti a livello internazionale, quali il riallagamento controllato di porzioni di aree costiere (*managed realignment*), depresse rispetto al livello del mare, al fine di creare zone tampone con il duplice effetto sia di miglioramento della conservazione degli *habitat* e sia di protezione dagli effetti marini legati ai cambiamenti climatici;

21) si ritiene necessario precisare se le azioni indicate nel PNACC 2018 sono ancora adeguate, ed entro quanto sarà approvato il nuovo piano;

22) si ritiene necessario riportare nel PTE l'elenco dei piani connessi allo stesso, nonché lo stato delle relative procedure, e, *in primis* quello della procedura inerente alla pianificazione dello spazio marittimo.

23) si ritiene necessario integrare la Proposta di piano per la transizione ecologica dando conto di tutte le iniziative in corso o che si intendono avviare in merito alla finanza climatica e sostenibile, e di considerare che il principio "non arrecare un danno significativo", insieme al contributo al conseguimento di uno o più obiettivi ambientali di cui al regolamento Tassonomia, rappresenta il criterio fondamentale per indirizzare i flussi di capitali verso attività eco-sostenibili;

24) si ritiene necessario prestare particolare attenzione, in sede di riforma dei SAD, al generale impatto redistributivo che le politiche di transizione energetica avranno su famiglie e imprese.

25) si ritiene necessario indicare nel PTE le misure ad oggi adottate per la chiusura della procedura di infrazione 2018_2249 e di quelle che si intendono adottare con lo scopo tutelare le acque e il suolo dall'inquinamento da nitrati, anche alla luce delle indicazioni di cui alla Risoluzione formulata dalle Commissioni 9a e 13a del Senato (Doc. XXIV, n. 12) a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla normativa sui nitrati di origine agricola, nonché con riferimento alla situazione in Campania oggetto della deliberazione della Giunta regionale n. 762 del 5 dicembre 2017; si ritiene necessario sottolineare la priorità di trattamento della frazione organica da rifiuti urbani di cui sopra nel paragrafo dedicato alla "bioeconomia circolare", con idonee misure che ne favoriscano il recupero limitandone il conferimento in discarica;

26) si ritiene necessario evidenziare, in merito a quanto riportato nel PTE «circa gli obiettivi europei al 2030-40 per imballaggi, plastica, tessuti, carta, alluminio, rifiuti da demolizione, rifiuti elettrici ed elettronici e per ridurre lo spreco di acqua e alimenti», che gli obiettivi individuati nel "Pacchetto economia circolare" fanno riferimento alle annualità 2025, 2030 e 2035. Sarebbe, dunque, fondamentale porre in essere strumenti utili a intercettare e valorizzare la frazione plastica non imballaggio prodotta dalle utenze domestiche.

Tra gli strumenti identificabili si possono considerare incentivi di natura economica, anche fiscali e sistemi EPR;

27) si ritiene necessario proporre azioni di protezione e recupero anche per il degrado del suolo derivante dalla sua gestione non sostenibile, inclusi la frammentazione degli *habitat*, i cambiamenti di uso che ne minacciano le componenti biologiche e le funzioni ambientali e produttive,

con perdita della biodiversità e di carbonio organico, che contribuiscono a mantenere fertili i terreni, a mitigare il cambiamento climatico attraverso lo stoccaggio di CO₂, a immagazzinare e depurare l'acqua e a prevenire l'erosione, causando considerevoli danni anche economici;

28) si ritiene necessaria la conoscenza digitalizzata del territorio, con particolare riguardo alle caratteristiche geologico-strutturali, geomorfologiche, idrogeologiche, geofisiche e sismogenetiche del sottosuolo, anche in ambito marino, attraverso la realizzazione di una moderna cartografia geologica e geo-tematica alla scala 1:50.000 e della relativa banca dati, considerando la necessità dell'utilizzo del dato cartografato nella pianificazione e gestione territoriale, finalizzata ai piani di mitigazione del rischio idrogeologico;

29) si ritiene necessario che il PTE, in tema di prevenzione dei rischi naturali, sia supportato dall'uso delle moderne tecnologie da satellite, al fine di sviluppare i necessari studi di suscettibilità e di analisi della pericolosità territoriale;

30) si ritiene necessario che il Piano preveda il monitoraggio di tutte quelle aree sottoposte a pericolosità geologica e deve puntare alla realizzazione delle mappature della suscettibilità, pericolosità e del rischio territoriale. ISPRA potrebbe collaborare alla definizione di tali aree, alla mappatura della suscettibilità e della pericolosità territoriale nei differenti ambiti, alla tutela delle geo-risorse del territorio e dunque alla prevenzione e al rispetto di tutti gli ambienti. Il Piano dovrebbe tutelare l'ambiente geo-paleontologico e i siti geologici di pregio che sono distribuiti sul nostro territorio (geositi). L'ambiente geologico deve essere salvaguardato per la tutela della geodiversità del nostro territorio.

31) si ritiene necessario inserire nel Piano la previsione di valori limite per alcune sostanze particolarmente inquinanti, come idrogeno solforato e idrocarburi non metanici, ai fini di una maggiore tutela della qualità dell'aria, dell'ambiente di vita e della salute dei cittadini residenti nei territori dei SIN nei quali insistono gli stabilimenti responsabili delle emissioni inquinanti. Pertanto si ritiene necessario aggiornare la normativa, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155.

Altresì si ritiene necessario riconsiderare anche il periodo di mediazione per il benzene, cancerogeno per l'uomo, classificato in gruppo 1 dalla Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, le cui emissioni sono attualmente valutate su media di concentrazione annuale, pari a 5 microgrammi/metrocubo, valore calcolato in prevalente riferimento all'inquinamento urbano prodotto da traffico, ma che non può considerarsi significativo per il controllo delle aree industriali nelle quali, di frequente, i sistemi di monitoraggio registrano picchi orari di centinaia di microgrammi con le conseguenti ricadute negative sulla salute dei cittadini residenti;

pertanto si propone un periodo di mediazione oraria per lo stesso valore limite di protezione per la salute umana e nel contempo si ritiene necessario aggiornare la normativa di cui all'allegato XI del su citato decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155, modificando il periodo di mediazione relativo alla voce "benzene".

32) Si ritiene necessario che il PTE preveda azioni volte a ridurre l'elevata dipendenza energetica del nostro Paese, anche mediante un maggior sfruttamento delle nostre risorse naturali e investimenti per diversificare le fonti di approvvigionamento.

33) Si ritiene necessario infine prevedere di inserire all'interno delle aziende e delle attività produttive la figura di un "esperto referente per la tutela ambientale e la sostenibilità" che potrebbe formarsi all'interno dei nuovi percorsi di formazione ITS.

1.3.2.1.2. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 268 (pom.) del 30/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 2021
268ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2449) Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, recante misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche
(Parere alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 novembre.

Dopo che è stato dichiarato chiuso il dibattito, la presidente [MORONESE](#) (*Misto*), facente funzioni di relatrice, formula una proposta di parere favorevole.

Il senatore [ARRIGONI](#) (*L-SP-PSd'Az*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica auspicando in particolare che - essendo stato proposto, mediante un apposito emendamento, l'inserimento del contenuto del decreto-legge in titolo nel disegno di legge di bilancio 2022 (in questo momento all'esame della Commissione bilancio del Senato) - sia possibile in quella sede apportare ulteriori miglioramenti al provvedimento, in special modo con riferimento alla disciplina delle attività di verifica della congruità dei prezzi e di asseverazione delle spese sostenute.

La senatrice [GALLONE](#) (*FIBP-UDC*) annuncia il voto favorevole della sua parte politica, esprimendo anch'essa l'auspicio che il contenuto del provvedimento possa essere ulteriormente migliorato.

Previa verifica del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere favorevole è posta ai voti e approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di piano per la transizione ecologica ([n. 297](#))

(Parere al Presidente del Consiglio, ai sensi dell'articolo 57-bis, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Seguìto dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 novembre.

La relatrice [GALLONE](#) (*FIBP-UDC*) illustra un nuovo schema di parere, pubblicato in allegato.

Si apre quindi un breve dibattito nel quale intervengono la senatrice [NUGNES](#) (*Misto*) - che richiama l'attenzione sul passaggio delle premesse nel quale si fa riferimento alle tecnologie di *Carbon Capture, Storage and Usage*, richiama ancora una volta l'attenzione sulla problematicità e sull'inadeguatezza delle tecnologie di stoccaggio geologico della CO₂ - il senatore [BUCCARELLA](#) (*Misto-LeU-Eco*) - che si sofferma sulle osservazioni di carattere particolare n. 24 e n. 27, chiedendo chiarimenti in proposito - la presidente [MORONESE](#) - che rileva come l'osservazione di carattere particolare n. 24 tenga conto anche di uno spunto contenuto in un intervento del senatore Giuseppe Pisani nella scorsa seduta, mentre l'osservazione n. 27 riprende un passaggio che, nella precedente versione dello schema di parere, era collocato nell'osservazione n. 25 - e infine la relatrice [GALLONE](#) (*FIBP-UDC*) che, anche alla luce del dibattito testé svoltosi, riformula il passaggio delle premesse relativo alla transizione verso un sistema energetico da fonti rinnovabili, il passaggio delle premesse relativo alle tecnologie di *Carbon Capture, Storage and Usage*, nonché l'osservazione n. 4 e l'osservazione n. 34 delle osservazioni di carattere particolare.

La [PRESIDENTE](#) decide di sospendere brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, riprende alle ore 15,39.

La [PRESIDENTE](#), preso atto della mancanza del numero legale necessario per procedere alla votazione dello schema di parere come da ultimo riformulato dalla relatrice [GALLONE](#) (*FIBP-UDC*), decide di togliere la seduta.

Il seguìto dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 297

La Commissione esaminato l'Atto del Governo in titolo,

premesse che:

a seguìto del dibattito parlamentare sulla proposta di PNRR presentata al Parlamento il 15 gennaio 2021 (dibattito conclusosi il 15 aprile 2021) il Governo ha presentato (il 25 aprile 2021) un nuovo testo del PNRR, oggetto di comunicazioni del Presidente del Consiglio alle Assemblee di Camera e Senato il 26 e 27 aprile 2021. Successivamente, il 30 aprile 2021, il PNRR dell'Italia è stato ufficialmente trasmesso alla Commissione europea (e, subito dopo, al Parlamento italiano);

il 22 giugno 2021 la Commissione europea ha pubblicato la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio, fornendo una valutazione globalmente positiva del PNRR italiano. La proposta è

accompagnata da una dettagliata analisi del Piano (documento di lavoro della Commissione);

il 13 luglio 2021 il PNRR dell'Italia è stato definitivamente approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta della Commissione europea. Alla Decisione è allegato un corpus allegato con cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale;

nel Piano per la transizione ecologica (PTE) viene evidenziato che il PNRR "rappresenta il primo deciso impulso all'avvio di un processo di transizione ecologica di grande portata garantendo un volume di investimenti di rilievo assoluto, pari a 222,1 miliardi di euro (191,5 miliardi di euro finanziati attraverso il Dispositivo per la ripresa e la resilienza e 30,6 miliardi attraverso il Fondo complementare), vincolati ad un serrato cronoprogramma che si chiuderà nel 2026. Ma le scelte progettuali e le relative attuazioni, adattamenti ed integrazioni avranno impatti nel lungo periodo e ben oltre il prossimo quinquennio";

la Missione 2 del PNRR, che rappresenta sostanzialmente il cuore del Piano per la transizione ecologica (PTE) in esame, concerne i grandi temi dell'agricoltura sostenibile, dell'economia circolare, della transizione energetica, della mobilità sostenibile, dell'efficienza energetica degli edifici, delle risorse idriche e dell'inquinamento;

nella premessa del PTE viene inoltre sottolineato che lo stesso intende altresì "promuovere una riflessione su questi temi di grande impatto culturale, tecnologico e socio-economico" e che "ulteriori elementi, dati quantitativi e cronoprogrammi saranno contenuti in un secondo documento a seguire";

nel documento si sottolinea inoltre che il PTE si inserisce in un preciso contesto internazionale, che vede come riferimento l'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile e il *Green Deal* lanciato dall'UE e che i suoi 5 macro-obiettivi sono:

- 1) neutralità climatica, cioè azzerare entro il 2050 le emissioni di gas serra per stabilizzare il pianeta entro i limiti di sicurezza dettati dagli Accordi di Parigi; ciò dovrà avvenire in particolare attraverso la progressiva uscita dalle fonti fossili e la rapida conversione verso fonti rinnovabili nella produzione di energia, nei trasporti, nei processi industriali, nelle attività economiche, negli usi civili e sollecitando la transizione verso un'agricoltura e una zootecnia sane, rigenerative e circolari secondo la strategia europea "*farm to fork*", "dal produttore al consumatore".
- 2) azzeramento dell'inquinamento, attraverso una rivoluzione della mobilità fino alla sua completa sostenibilità climatica e ambientale e la minimizzazione (entro il 2050) di inquinamenti e contaminazioni di aria, acqua e suolo;
- 3) adattamento ai cambiamenti climatici mediante il contrasto dei fenomeni di dissesto idrogeologico, di spreco delle risorse idriche e dell'erosione della biodiversità terrestre e marina con politiche finalizzate ad aumentare la resilienza dei sistemi naturali e antropici, e delle risorse idriche, anche attraverso l'azzeramento del consumo di suolo;
- 4) ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. In collegamento con gli obiettivi di mitigazione e adattamento, ci si propone di potenziare il patrimonio di biodiversità nazionale con misure di conservazione (aumento delle aree protette terrestri e marine) e di implementazione di soluzioni "basate sulla natura" al fine di riportare a una maggiore naturalità aree urbane, degradate e ambiti fondamentali come i fiumi e le coste;

5) transizione verso l'economia circolare e la bioeconomia per permettere non solo il riciclo e il riuso dei materiali ma anche il disegno di prodotti durevoli, improntando così i consumi al risparmio di materia e prevenendo alla radice la produzione di rifiuti, nonché eliminare inefficienze e sprechi e promuovere una gestione circolare delle risorse naturali e degli scarti anche in ambito agricolo e più in generale dei settori della bioeconomia;

tali macro-obiettivi sono articolati in 8 aree di intervento. Per ognuna di tali aree i principali obiettivi indicati dal PTE sono:

1) decarbonizzazione

il PTE ricorda che le tappe della decarbonizzazione italiana sono scandite dagli impegni europei ("net zero" al 2050 e riduzione del 55% al 2030 delle emissioni di CO₂ rispetto al 1990) e che la quota di elettrificazione del sistema dovrà progressivamente tendere e superare quota 50%. L'apporto delle energie rinnovabili alla generazione elettrica dovrà raggiungere almeno il 72% al 2030 e coprire al 2050 quote prossime al 100% del mix energetico primario complessivo;

è opportuno evidenziare meglio che l'obiettivo primario del Piano è la decarbonizzazione dei consumi e non la loro elettrificazione. A tal fine è necessario il concorso di tutte le tecnologie per raggiungere gli obiettivi europei rispettando rigorosamente il principio della neutralità tecnologica; garantire, per la decarbonizzazione del sistema industriale, l'accesso ad un'energia climaticamente neutra a prezzi competitivi;

considerare che il settore della raffinazione, fortemente energivoro, dovrà affrontare una profonda trasformazione del proprio assetto industriale per decarbonizzare i propri processi ed i prodotti; considerare che la protezione delle raffinerie dal *carbon leakage*, dato il costo della CO₂, è fondamentale per evitare pericolose delocalizzazioni; occorre dunque valutare la fattibilità tecnica ed economica di soluzioni per la cattura e lo stoccaggio delle emissioni di CO₂ connesse ai processi della raffineria;

è necessario considerare che il settore delle costruzioni ha un ruolo cruciale in questo processo, in quanto è considerato tra i principali responsabili delle emissioni di anidride carbonica pertanto per arrivare a individuare strategia net zero da parte delle imprese dovranno essere adottati strumenti, misure e incentivi in grado di supportare l'azione di scelte e iniziative sempre più virtuose da parte di imprese e cittadini.

E' necessario considerare proroga ed estensione dei bonus fiscali da valutare non solo come costi per il bilancio statale ma come strumenti di realizzazione dell'interesse pubblico alla sostenibilità ambientale.

2) mobilità sostenibile

il PTE ricorda l'obiettivo "net zero" per trasporto navale ed aereo e la spinta su alta velocità e traffico merci su rotaia, nonché che il PNRR rappresenta un cambio di passo verso la mobilità sostenibile, con investimenti nel periodo 2021-26 per circa 38 miliardi di euro nelle Missioni 2 e 3.

Il PTE ricorda altresì che nel periodo successivo al 2030, per centrare l'obiettivo di decarbonizzazione completa, almeno il 50 per cento delle motorizzazioni dovrà essere elettrico.

A tal proposito vanno indicate quali politiche industriali, locali, infrastrutturali, incentivi e disincentivi andrebbero intrapresi per far sì che tale rivoluzione di mercato avvenga centrando gli ambiziosi obiettivi indicati dalla strategia europea sulla mobilità (2020). Un peso analogo dovranno avere idrogeno, biocarburanti e carburanti sintetici ad impatto zero.

In un quadro coordinato a livello europeo i sussidi ai combustibili fossili dovranno essere

progressivamente eliminati mentre al trasporto aereo, marittimo e dei veicoli su strada dovrà essere valutata la possibilità di estendere il sistema ETS;

considerare che per l'applicazione dei principi espressi nel PTE è indispensabile che a livello europeo venga introdotta una metodologia che valuti la CO₂ emessa sull'interno ciclo di vita dei prodotti e non solo allo scarico;

prevedere una defiscalizzazione dei prodotti finiti rinnovabili per favorirne e accelerarne lo sviluppo; eliminare gradualmente i sussidi ai fossili in un quadro coordinato a livello europeo ed a saldo zero per i consumatori, introducendo nuove protezioni per i consumatori professionali altrimenti non competitivi sui mercati esteri per l'eccessiva fiscalità in Italia su tali prodotti;

3) miglioramento della qualità dell'aria

Il PTE sottolinea che molte misure previste dal PNRR avranno effetti positivi sulla qualità dell'aria entro il 2026 e che il PTE stesso predispone una serie di misure per rispettare gli obiettivi europei di riduzione degli inquinanti al 2030 e le ambizioni poste dal Piano *Toward Zero Pollution* della Commissione europea.

Il PTE sottolinea altresì che un'attenzione particolare andrà riservata all'impiego di biomasse e bioenergie e a una progressiva riduzione delle emissioni del settore agricolo (come l'ammoniaca). Gli obiettivi al 2050 prevedono il rispetto dei valori molto più cautelativi stabiliti dall'Organizzazione mondiale della sanità. Misure verranno prese anche per il contrasto dell'inquinamento *indoor*;

quantificare il contributo dei diversi settori (trasporto, civile, industria, ecc.) all'inquinamento atmosferico;

considerare che studi recenti sulla qualità dell'aria nelle città evidenziano un peso sempre decrescente del traffico all'inquinamento grazie alla progressiva penetrazione nel parco circolante delle vetture e dei veicoli commerciali Euro 6. Per tali ragioni, al fine di ridurre a zero il contributo del traffico, sono necessarie misure che accelerino al massimo il ricambio del parco circolante più vecchio ed inquinante con veicoli più recenti (Euro6 e successivi); adottando anche in questo caso una metodologia che valuti la CO₂ emessa sull'interno ciclo di vita dei veicoli e non solo allo scarico;

Il Piano considera il riscaldamento residenziale una delle principali fonti inquinanti per la qualità dell'aria per questo si ritiene necessario mantenere un tasso di riqualificazione degli edifici pari quasi al 2% annuo.

4) contrasto al consumo di suolo e al dissesto idrogeologico

l'obiettivo del Piano è arrivare a un consumo zero netto entro il 2030, sia minimizzando gli interventi di artificializzazione, sia aumentando il ripristino naturale delle aree più compromesse, quali gli ambiti urbani e le coste. Il Piano prevede altresì di mettere in sicurezza il territorio rafforzando la *governance* e un sistema di monitoraggio avanzato che diano coerenza a un programma nazionale di prevenzione e contrasto;

si ritiene necessario che l'obiettivo dell'azzeramento netto del consumo di suolo debba essere raggiunto prima di tutto mediante un intervento legislativo a livello statale che agevoli e semplifichi la rigenerazione urbana;

il piano dedica particolare attenzione anche al dissesto idrogeologico dando risalto alla necessità di costruire, entro il 2022, una politica nazionale organica di tutela del territorio e prevenzione dei rischi idrogeologici, con particolare riferimento al rafforzamento della *governance* e delle capacità previsionali attraverso sistemi avanzati di monitoraggio che superino del tutto la logica emergenziale; per realizzare tutto si ritiene necessario definire un programma pluriennale di interventi che potrà

essere finanziato sia con le risorse del PNRR, sia con finanziamenti ordinari e l'individuazione a livello nazionale di un unico organo per il coordinamento delle varie istituzioni competenti (commissari, autorità di bacino, enti locali)

5) risorse idriche e relative infrastrutture

il PTE sottolinea che entro il 2026 gli interventi previsti dal PNRR, per 4,3 miliardi di euro, intendono potenziare infrastrutture di approvvigionamento idrico primario, reti di distribuzione, fognature e depuratori, soprattutto nel Meridione, digitalizzare e distrettualizzare le reti di distribuzione, ridurre del 15 per cento le dispersioni di rete e ottimizzare i sistemi di irrigazione nel 12 per cento delle aree agricole.

Per la stessa data sono previste riforme per rafforzare il Piano nazionale degli interventi nel settore idrico e rendere più efficiente la gestione delle acque con la formazione di consorzi pubblico-privato a livello sovracomunale. Entro il 2040 si prevede il completamento dei lavori di potenziamento e rinnovo e aumento di qualità ed efficienza delle principali infrastrutture idriche;

6) biodiversità

in linea con la strategia europea, il PTE prevede un consistente potenziamento delle aree protette (dal 10 al 30 per cento), l'adozione di "soluzioni basate sulla natura" per il ripristino degli ecosistemi degradati e una forte spinta nel monitoraggio a fini scientifici su *habitat* e specie a rischio. I parchi nazionali e le aree marine protette verranno digitalizzati entro il 2026 per monitorare pressioni e stato delle specie, semplificare le procedure amministrative e migliorare i servizi ai visitatori.

In relazione alle foreste il PTE sottolinea che è essenziale promuovere una loro tutela attiva attraverso forme di gestione sostenibile, una loro espansione in aree residuali e degradate e la valorizzazione nazionale del legname quale duraturo stoccaggio di carbonio.

Il PTE prevede inoltre il rafforzamento della biodiversità nelle 14 aree metropolitane attraverso un programma di forestazione urbana (con la piantagione di 6,6 milioni di alberi) e di ripristino degli *habitat* degradati.

Anche i fiumi verranno interessati da massicci interventi di rinaturalizzazione, a partire dal Po recuperando lunghi tratti, per garantire la loro funzione essenziale di corridoi ecologici. Per il Po l'azione comprende il restauro ecologico di 37 aree nel tratto medio-padano, più altre 7 nel delta, con rinaturalizzazione di lanche e rami abbandonati;

7) tutela del mare

il PTE ricorda che il PNRR prevede investimenti nelle attività di ricerca e osservazione dei fondali e degli *habitat* marini, anche attraverso il potenziamento di una flotta dedicata, e che l'obiettivo delle ricerche è avere il 90 per cento dei sistemi marini e costieri mappati e monitorati, e il 20 per cento restaurati. Gli obiettivi di conservazione prevedono di portare al 30 per cento l'estensione delle aree marine protette, di cui il 10 per cento con forme rigorosa di protezione entro il 2030.

Altre misure al 2030 riguardano il contrasto della pesca illegale, azioni coordinate con altri Paesi per la minimizzazione dei rifiuti marini e la promozione del turismo sostenibile;

prevedere un'introduzione graduale di norme più restrittive sullo zolfo derivanti dall'istituzione di un'Area SECA nel Mediterraneo;

8) promozione dell'economia circolare

il PTE sottolinea che l'economia circolare è una sfida epocale che punta all'eco-progettazione di prodotti durevoli e riparabili per prevenire la produzione di rifiuti e massimizzarne il recupero, il riutilizzo e il riciclo. A questo fine verrà pubblicata (entro il 2022) la nuova "Strategia nazionale per l'economia circolare" con l'obiettivo di promuovere una economia circolare avanzata e di conseguenza una prevenzione spinta della produzione di scarti e rifiuti (-50 per cento) entro il 2040.

La Strategia punta anche al potenziamento della bioeconomia circolare. Parallelamente verrà portata a termine l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti su tutto il territorio nazionale avviata dal PNRR per rispettare gli obiettivi europei al 2030-2040 per imballaggi, plastica, tessuti, carta, alluminio, rifiuti da demolizione, rifiuti elettrici ed elettronici e per ridurre lo spreco di acqua e alimenti;

garantire un quadro stabile e certo con la previsione di strumenti di incentivazione e finanziamento affinché i progetti passino da una dimensione sperimentale ad una scala industriale e commerciale;

è necessario intervenire con decisione per promuovere l'attività di recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione, velocizzare i tempi per la redazione dei decreti end of waste, garantendo anche maggior concertazione tra Ministero ed Enti e favorire il riutilizzo dei materiali di scarto come sottoprodotti; è necessario quindi, come previsto dalle misure all'interno del decreto cd "semplificazioni", favorire il recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione nel luogo stesso di produzione implementando impianti di nuova generazione e semplificando il sistema autorizzatorio per realizzare una piena economia circolare;

una delle leve principali per assicurare la transizione all'economia circolare è rappresentata dalla bonifica dei siti contaminati perché proprio attraverso la riqualificazione ambientale di queste aree si preserva il suolo è necessario quindi introdurre specifiche modifiche al codice dell'ambiente attraverso le quali assicurare tempi certi e semplificazione;

considerato che la transizione verso un sistema energetico da fonti rinnovabili comporterà nel breve periodo una cospicua domanda di materie prime "critiche" (rame, terre rare, cobalto, litio ecc) si ritiene necessario prevedere una maggiore attenzione al loro approvvigionamento;

considerato in particolare che

al di là dell'impegno del settore, per la decarbonizzazione è necessario il supporto delle Istituzioni e un contesto economico e culturale favorevole. Senza adeguate e immediate misure di sostegno, l'industria è concretamente a rischio;

le imprese necessitano pertanto di un supporto per lo sviluppo e l'utilizzo di tecnologie all'avanguardia (in merito a stoccaggio di CO₂, utilizzo di idrogeno nel processo di produzione di cemento, etc.);

in particolare, sarebbe necessario implementare le risorse per lo studio di nuove tecnologie atte alla cattura delle CO₂ usando metodi bio come la biofissazione tramite impianti di coltivazione di microalghe usate per numerosi settori industriali, creando così un circolo virtuoso di nuove materie prime innovative e sostenibili, in applicazione della Blue Economy come prevede il piano europeo Bioeconomy Strategy del 2012 e aggiornato nel 2018, che mira ad attuare modelli di sviluppo sostenibili e circolari in tutta Europa e di tecnologie di *Carbon Capture, Storage and Usage*, introducendo politiche a livello di sistema Paese per l'identificazione dei siti idonei allo stoccaggio della CO₂ e per l'individuazione delle condutture da dedicare al trasporto della CO₂;

un ruolo critico è poi svolto dall'energia elettrica e dai suoi costi crescenti, che pure necessiterebbero di sgravi fiscali.

Il settore è come noto collocato fra gli energivori e i propri fabbisogni aumenteranno anche a causa

delle leve da implementare per la decarbonizzazione. L'assenza di sgravi sugli oneri generali del sistema elettrico espone ulteriormente il settore alla competizione di importazioni meno costose da Paesi terzi, contribuendo al rischio di delocalizzazione delle aziende italiane;

appare opportuno rafforzare il percorso già intrapreso con l'introduzione del Credito di imposta *green*, finalizzando tale strumento in maniera esplicita agli interventi di decarbonizzazione delle PMI, con aliquote adeguate a sostenere le diverse complessità degli interventi realizzabili;

appare opportuno puntare maggiormente sull'autoproduzione diffusa, perseguendo un profondo cambiamento del modello energetico nazionale e rendendo quanto più possibile ciascun punto di consumo un punto di autoproduzione, nonché sulla più ampia diffusione della produzione di energia sul territorio nazionale attraverso il radicamento diffuso di impianti rinnovabili di piccola taglia;

appare opportuno rafforzare lo strumento dell'*audit* energetico volontario per le PMI, anche attraverso una più efficace implementazione delle misure incentivanti ad esso dedicato;

appare opportuno incrementare la disponibilità di dati e statistiche che consentano i necessari approfondimenti e disaggregazioni con specifico riferimento alle micro, piccole e medie imprese;

appare opportuno intervenire sia sulle procedure autorizzative (*permitting*) che, più in generale, con riferimento a tutto l'*iter* di realizzazione degli interventi e di accesso agli incentivi;

appare opportuno operare una riforma della struttura della bolletta energetica, in grado di pesare in maniera più equa sulle diverse classi di utenti e secondo una impostazione più coerente con il principio «chi inquina paga»;

appare opportuno che la linea di intervento afferente un nuovo modo di concepire gli spostamenti urbani ed extraurbani e i mezzi da utilizzare, a partire dalla micromobilità, dovrebbe passi attraverso la consapevolezza degli Utenti della strada, permettendo così un'azione positiva perché diretta ed anche pratica con gli stessi Utenti su progetti a cui partecipano attivamente;

a proposito della conversione all'agricoltura biologica agroecologica delle superfici agricole presenti in tutte le aree protette ISPRA ritiene che sia necessario il sostegno di una specifica formazione degli agricoltori sarebbe utile riportare anche in modo più esteso lo stato di attuazione della Direttiva *Habitat* ripetutamente citata.

Complessivamente lo stato di conservazione delle specie di ambienti terrestri e delle acque interne tutelate dalla Direttiva *Habitat* e presenti in Italia, valutato nell'ultimo rapporto nazionale ex articolo 17 (periodo 2013-2018), è risultato sfavorevole in oltre la metà dei casi (53 per cento per la fauna e 54 per cento per la flora), mentre per gli *habitat* la situazione è ancora più preoccupante, essendo stato rilevato uno stato di conservazione sfavorevole nell'89 per cento dei casi.

Lo sviluppo dell'agricoltura attraverso l'adesione agli obiettivi agroalimentari e ambientali contenuti nel Green Deal e alla derivata strategia *Farm to Fork*, che prevede la strutturazione di un sistema alimentare di filiera più sostenibile e finalizzato a garantire e valorizzare la biodiversità, consentirà un netto miglioramento del livello di conservazione delle specie di ambienti terrestri e degli *habitat*, in particolar modo nei contesti di pianura.

In ambito marino le attività di prelievo e le catture accidentali rappresentano le maggiori fonti di pressione sulle specie, accompagnate dall'inquinamento, seguono i trasporti marittimi e la costruzione e utilizzo di infrastrutture, pressioni che insistono anche sulla maggioranza degli *habitat* marini, insieme alle attività con attrezzi da pesca che interagiscono fisicamente con i fondali.

L'ultimo "Rapporto nazionale per la direttiva uccelli" ha evidenziato che circa un quarto delle specie nidificanti risulta in decremento, e più di un quarto rientra ancora nelle tre categorie di maggiore minaccia secondo i criteri della IUCN. Inoltre l'Italia è tra i primi paesi dell'Unione per numero di specie esotiche presenti, che sono attualmente 3.367 (Annuario dati ambientali ISPRA 2020), di cui 31 (17 animali e 14 vegetali) di rilevanza UE;

serve un pieno co-interessamento delle imprese agro-alimentari e forestali del Paese al raggiungimento degli obiettivi del PTE attraverso politiche ambientali inclusive e remunerative. I fondi PNRR (Missione 2, Componente 4), in sinergia con i fondi dei Piani di Sviluppo Rurale e della PAC, nonché dei bandi Life, rappresenteranno gli strumenti cardine per conseguire tali obiettivi. Ad essi si affiancheranno, da un lato, una revisione dei limiti (anche burocratici) che molto spesso hanno frenato l'adesione delle imprese agricole alle misure previste; dall'altro, si attiverà un sistema di pagamenti basati sui risultati.

esprime parere favorevole

A) con le seguenti osservazioni di carattere generale:

- 1) si ritiene necessario che il Piano per la transizione ecologica rappresenti un reale sostegno a processi, prodotti e servizi sostenibili (ambientalmente, economicamente e socialmente), applicando il principio della neutralità tecnologica nel definire le politiche e nel promuovere lo sviluppo delle diverse tecnologie che costituiranno l'insieme di soluzioni per il raggiungimento dei target climatici al 2030 e al 2050, e che rappresenti un reale impulso al processo di transizione ecologica, anche come strumento di coordinamento e integrazione con i processi di digitalizzazione e di transizione energetica nel nostro Paese, in un'ottica globale e locale;
- 2) si ritiene necessario individuare nell'ambito del Piano, meccanismi di interlocuzione e di coordinamento che non potranno prescindere dal coinvolgimento dei territori, dei diversi portatori di interessi della società civile e delle imprese, nel rispetto delle competenze e delle autonomie locali,
- 3) si ritiene necessario che, rappresentando il Piano un'occasione unica per il raggiungimento degli obiettivi dettati dall'Unione europea, finalizzati ad accelerare la riduzione delle emissioni di gas effetto serra nei prossimi decenni, con interventi mirati in diversi settori, il Governo vigili affinché ciò non comporti una penalizzazione ulteriore dell'economia nazionale, ma ne consenta la ripartenza e il rilancio della competitività nel contesto europeo e mondiale;
- 4) si ritengono necessari interventi normativi volti alla riduzione delle aliquote IVA per i prodotti realizzati con materiale riciclato e riciclabile, nonché all'incentivazione di tutte le soluzioni tecnologiche per la riduzione della CO2 e per la diminuzione degli impatti ambientali;
- 5) si ritiene necessario operare un riordino del sistema degli incentivi destinati allo sviluppo delle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica, al fine di superarne la frammentazione e le complessità procedurali, massimizzarne l'efficacia e meglio definirne l'ambito, dando certezza e chiarezza ai beneficiari;
- 6) si ritiene necessario che il Piano, con riferimento al pacchetto sulla finanza sostenibile, consideri il ruolo di accompagnamento strategico del gas naturale nella transizione ecologica ed energetica, sia ai fini del contenimento dei costi dell'energia, sia per garantire stabilità, sicurezza e resilienza del sistema energetico orientandolo al suo superamento;

7) si ritiene necessario che nella promozione, sviluppo ed impiego delle diverse tecnologie per l'attuazione della politica strategica UE per la decarbonizzazione venga effettuata un'attenta e compiuta analisi degli impatti ambientali, economici, sociali e - soprattutto - geopolitici in ordine a disponibilità, costi, approvvigionamento e dipendenza estera dei metalli, dei minerali critici e delle terre rare, necessari nella transizione basata sull'elettrificazione spinta dei consumi, anche nella mobilità, e sull'impiego di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, quali fotovoltaico ed eolico, con particolare attenzione alle problematiche concernenti l'approvvigionamento delle materie prime critiche necessarie a garantire la continuità del processo di transizione ecologica;

B) e con le seguenti osservazioni di carattere particolare:

1) si ritiene necessario, ai fini del contenimento del "caro energia", prevedere, avvalendosi del GSE, un opportuno monitoraggio del fabbisogno di incentivazione e delle componenti tariffarie degli oneri di sistema, nonché l'elaborazione di scenari di medio e lungo termine degli stessi mettendoli a disposizione degli attori istituzionali coinvolti nella *governance*;

2) si ritiene necessario, per il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di mobilità sostenibile e occorrendo uniformare la contabilizzazione delle emissioni nell'ambito del settore dei trasporti, che il Piano tenga in debita considerazione l'adozione dei principi del *Life Cycle Assessment* (LCA) per la valutazione degli impatti energetico e ambientale dei veicoli adibiti al trasporto su strada, al fine di valutare i reali impatti emissivi associati al consumo dei singoli carburanti, inclusi i processi di fabbricazione e di "fine vita" (*end of life*) del veicolo;

3) si ritiene necessario emanare norme attuative per favorire il contributo dei carburanti *low carbon*, liquidi e gassosi, che rispettano i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001, come quota finale in tutti i settori di trasporto, con un approccio tecnologicamente neutro considerando l'intero ciclo di vita dei vettori energetici, anche alla luce dello stato di sviluppo tecnologico;

4) si ritiene necessario, con riferimento al tema della "*Mobilità sostenibile*," valutare l'opportunità di prevedere un riferimento alla formazione culturale e tecnica dei conducenti, quale risposta alla necessità di mobilità *green*, con particolare riguardo alla formazione nel mondo dell'autotrasporto e per la conduzione e la conoscenza dei veicoli innovativi, nonché alla creazione di consapevolezza negli utenti della strada nei confronti di un nuovo modo di concepire gli spostamenti urbani ed extraurbani e i mezzi da utilizzare;

5) si ritiene necessario inserire anche il settore della "carta" tra i settori industriali di acciaio, vetro, ceramica, cemento, chimica, di cui è previsto il traguardo ambizioso della decarbonizzazione tenuto conto che, ad oggi, tutto il comparto cartario, in Italia e in Europa è alimentato in cogenerazione da fonti fossili;

sono auspicabili politiche di incoraggiamento della produzione del biometano anche con finalità industriali, con priorità agli utilizzi a maggiore efficienza come per esempio nella cogenerazione prevedendo stanziamenti adeguati anche per gli impianti completati dopo la fine del 2022 e una adeguata tariffa incentivante per la produzione netta di biometano per sostenere la realizzazione di nuove infrastrutture.

6) si ritiene necessario che la promozione dell'idrogeno nel *mix* energetico dovrebbe contemplare prevalentemente l'utilizzo di idrogeno c.d. verde da fonti rinnovabili, e nei settori *hard to abate*, dove il vettore elettrico risulta di non facile applicazione. Gli investimenti in questo ambito, inoltre, per una maggiore efficacia dell'obiettivo auspicato, dovrebbero considerare anche una semplificazione amministrativa per la costruzione e l'esercizio degli elettrolizzatori;

7) si ritiene necessario che per mettere in condizione gli operatori di supportare gli obiettivi di transizione energetica del Paese in maniera efficace, efficiente e secondo principi di competitività del mercato dello sviluppo e al contempo per salvaguardare lo sviluppo già in corso, l'individuazione delle aree idonee all'installazione della potenza essenziale al raggiungimento degli obiettivi fissati al 2030 a livello nazionale ed alla conseguente declinazione a livello regionale sia coerente con le esigenze di tutela del suolo, delle aree agricole e forestali e del patrimonio culturale e paesaggistico, in conformità ai principi di minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio e sul paesaggio.

È opportuno inoltre ricordare che i probabili *upgrade* tecnologici porteranno ad avere - soprattutto per la tecnologia eolica - strutture con potenze unitarie sempre maggiori (coerentemente con quanto sta avvenendo in molti Paesi del mondo) a parità di superficie occupata escludendo quindi la possibilità di individuare oggi una massima densità di potenza per unità di superficie. Rispetto alla ripartizione della potenza a livello regionale sarebbe necessario prevedere l'esercizio di poteri sostitutivi che vadano oltre la prevista possibilità dei trasferimenti statistici e soprattutto prevedere meccanismi premiali rispetto al raggiungimento dei *target*;

8) si ritiene necessario includere tra le strategie del Piano quella di promuovere e sostenere appieno il ruolo dei *prosumers*, anche mediante la semplificazione delle procedure di connessione alla rete dell'energia autoprodotta (comunità energetiche rinnovabili e autoconsumo collettivo);

9) si ritiene necessario valutare l'opportunità di impegnare l'investimento statale del *superbonus* sugli incentivi fiscali del 110 per cento per un grande piano statale di efficientamento energetico finalizzato direttamente al patrimonio immobiliare più degradato, case popolari, periferie, quartieri degradati;

10) si ritiene necessario prevedere per gli allevamenti intensivi misure di contenimento e gestioni opportune, attraverso la previsione di misure specifiche a sostegno dello sviluppo di sistemi di digestione anaerobica per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni atmosferiche inquinanti;

11) si ritiene necessario specificare gli obiettivi di riduzione delle perdite delle reti idriche di almeno il 25 per cento al 2026 ed indicare le risorse necessarie per completare i sistemi fognari e depurativi e in quale data si intende chiudere l'attuale procedura d'infrazione comunitaria cui è stata condannato il nostro Paese;

12) si ritiene necessario attribuire un ruolo rilevante, quali misure per il ripristino e la tutela della biodiversità e degli ecosistemi, agli interventi di forestazione ed imboschimento, di superfici agricole e non agricole, per la creazione di aree boscate, nonché al sostegno alla manutenzione delle stesse, in funzione del miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale;

si ritiene necessario:

- a) migliorare lo stato di conservazione per almeno il 30% degli habitat e delle specie il cui stato non è soddisfacente, si tratta in sostanza di dare effettiva applicazione ai Piani d'azione, ai Piani di gestione e alle Linee guida già predisposti da parte di ISPRA, con il contributo di numerosi specialisti;
- b) arrestare e invertire il declino degli uccelli e degli insetti presenti sui terreni agricoli, in particolare gli impollinatori, attraverso la realizzazione di corridoi, di siepi ed aree d'interesse ecologico;
- c) ridurre l'uso e i rischi derivanti dai pesticidi in particolare di quelli chimici in genere, riducendo del 50% l'uso dei pesticidi più pericolosi;
- d) adibire almeno il 25% dei terreni agricoli all'agricoltura biologica e migliorare in modo significativo la diffusione delle pratiche agro-ecologiche e di minimo impatto come indicato dalla strategia "Farm to Fork" del Green Deal europeo che ha fissato l'obiettivo di destinare almeno il 25% dei terreni agricoli

dell'UE all'agricoltura biologica e di aumentare in modo significativo l'acquacoltura biologica entro il 2030;

e) ridurre le perdite dei nutrienti contenuti nei fertilizzanti di almeno il 50% e l'uso di fertilizzanti chimici di almeno il 20%;

f) proteggere le foreste primarie e antiche ancora esistenti; g) piantare 6 milioni di alberi in progetti di forestazione urbana e di ricucitura dei corridoi ecologici in contesti fortemente antropizzati in cui i valori della biodiversità vanno riattivati a beneficio dell'ambiente e della salute della popolazione; si ritiene necessario, per quanto riguarda gli agro-ecosistemi planiziali, interessati dallo sviluppo dell'agricoltura moderna, dall'antropizzazione diffusa e da un inarrestabile consumo di suolo, prevedere una serie di azioni "basate sulla natura" (*nature-based solutions*) sinergiche con la Strategia UE al 2030.

Si prevede quindi un diffuso miglioramento delle condizioni ecologiche a vantaggio:

i) della qualità e della salubrità delle produzioni agro-alimentari italiane;

ii) della redditività delle imprese agricole;

iii) della qualità della vita nelle aree maggiormente antropizzate del territorio nazionale;

13) si ritiene necessario un programma nazionale di rinaturalizzazione e manutenzione di fiumi, laghi, lagune e zone umide, da attuarsi nel quinquennio 2021-2026, avente come finalità la corretta applicazione della direttiva "Quadro sulle acque", della direttiva "Alluvioni", della direttiva "*Habitat*", e della direttiva "Uccelli, attraverso la promozione del ricorso alle infrastrutture verdi e il ripristino, la tutela e il mantenimento di boschi ripariali;

si ritiene necessario investire nei prossimi anni e decenni in sistemi avanzati di monitoraggio e digitalizzazione di habitat e specie per meglio orientare ricerca, interventi scientificamente fondati e una fruizione più consapevole della natura;

si ritiene necessario ed importante promuovere una seria verifica con dati tecnici aggiornati sullo stato di attuazione della stessa Legge n. 394/1991 (aree protette) e della complementare Legge n.157/1992 (protezione della fauna e prelievo venatorio) verifica indispensabile per programmare eventuali nuove iniziative e per una corretta gestione della fauna su tutto il territorio nazionale;

14) si ritiene necessario prevedere specifici fondi per l'attuazione delle misure necessarie al raggiungimento del buono stato in tutti i corpi idrici, compresa la fitodepurazione, della direttiva 2000/60/CE e coerentemente con la pianificazione di bacino, con particolare riferimento alle misure di rinaturalizzazione e di riduzione dell'alterazione idromorfologica, fondamentali per il raggiungimento di tali obiettivi;

nell'ambito dell'applicazione della direttiva "Quadro sulle acque", è importante considerare le criticità per l'Italia dell'applicazione del Deflusso Ecologico i cui effetti stimati mostrano risultati devastanti per l'agricoltura, la produzione di energia idroelettrica e la fruibilità turistica dei territori;

15) si ritiene necessario prevedere specifici investimenti e misure volte a favorire la realizzazione di "interventi integrati" che garantiscano contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità;

16) si ritiene necessario valutare l'ipotesi di definire con norma di legge un divieto di produzione di beni che prevedano la obsolescenza programmata diretta o indiretta del bene predeterminando un ciclo di vita più breve;

17) si ritiene necessario prevedere in modo puntuale nel PTE tutte le misure che il Governo intende adottare al fine di salvaguardare gli ecosistemi costieri;

18) si ritiene necessario chiarire come si intende perseguire l'obiettivo di realizzare il consumo del suolo netto a zero e, di assumere ogni iniziativa utile alla conclusione dell'Iter parlamentare dei disegni

di legge sul consumo di suolo entro il 31 dicembre 2021;

19) si ritiene necessario precisare se, nell'ambito delle soluzioni basate sulla natura a tutela degli ecosistemi costieri, il Governo ha valutato il mantenimento in loco delle *banquette* di Posidonia oceanica, e di eliminare la normativa che attualmente consente la rimozione dalla spiaggia delle stesse e della sabbia, anche alla luce degli impegni assunti dall'Italia nel G20 in tema di biodiversità;

20) si ritiene necessario valutare soluzioni innovative di adattamento ai cambiamenti climatici emergenti a livello internazionale, quali il riallagamento controllato di porzioni di aree costiere (*managed realignment*), depresse rispetto al livello del mare, al fine di creare zone tampone con il duplice effetto sia di miglioramento della conservazione degli *habitat* e sia di protezione dagli effetti marini legati ai cambiamenti climatici;

21) si ritiene necessario precisare se le azioni indicate nel PNACC 2018 sono ancora adeguate, ed entro quanto sarà approvato il nuovo piano;

22) si ritiene necessario riportare nel PTE l'elenco dei piani connessi allo stesso, nonché lo stato delle relative procedure, e, *in primis* quello della procedura inerente alla pianificazione dello spazio marittimo.

23) si ritiene necessario integrare la Proposta di piano per la transizione ecologica dando conto di tutte le iniziative in corso o che si intendono avviare in merito alla finanza climatica e sostenibile, e di considerare che il principio "non arrecare un danno significativo", insieme al contributo al conseguimento di uno o più obiettivi ambientali di cui al regolamento Tassonomia, rappresenta il criterio fondamentale per indirizzare i flussi di capitali verso attività eco-sostenibili;

24) si ritiene necessario, per il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione nel settore petrolifero, anche la previsione di incentivi per le soluzioni tecnologiche che consentano il riciclo di CO2 nei cicli produttivi.

25) si ritiene necessario prestare particolare attenzione, in sede di riforma dei SAD, al generale impatto redistributivo che le politiche di transizione energetica avranno su famiglie e imprese.

26) si ritiene necessario indicare nel PTE le misure ad oggi adottate per la chiusura della procedura di infrazione 2018_2249 e di quelle che si intendono adottare con lo scopo tutelare le acque e il suolo dall'inquinamento da nitrati, anche alla luce delle indicazioni di cui alla Risoluzione formulata dalle Commissioni 9a e 13a del Senato (Doc. XXIV, n. 12) a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla normativa sui nitrati di origine agricola, nonché con riferimento alla situazione in Campania oggetto della deliberazione della Giunta regionale n. 762 del 5 dicembre 2017;

27) si ritiene necessario sottolineare la priorità di trattamento della frazione organica da rifiuti urbani di cui sopra nel paragrafo dedicato alla "bioeconomia circolare", con idonee misure che ne favoriscano il recupero limitandone il conferimento in discarica;

28) si ritiene necessario evidenziare, in merito a quanto riportato nel PTE «circa gli obiettivi europei al 2030-40 per imballaggi, plastica, tessuti, carta, alluminio, rifiuti da demolizione, rifiuti elettrici ed elettronici e per ridurre lo spreco di acqua e alimenti», che gli obiettivi individuati nel "Pacchetto economia circolare" fanno riferimento alle annualità 2025, 2030 e 2035.

Sarebbe, dunque, fondamentale porre in essere strumenti utili a intercettare e valorizzare la frazione plastica non imballaggio prodotta dalle utenze domestiche.

Tra gli strumenti identificabili si possono considerare incentivi di natura economica, anche fiscale e sistemi EPR;

29) si ritiene necessario proporre azioni di protezione e recupero anche per il degrado del suolo derivante dalla sua gestione non sostenibile, inclusi la frammentazione degli *habitat*, i cambiamenti di uso che ne minacciano le componenti biologiche e le funzioni ambientali e produttive, con perdita della biodiversità e di carbonio organico, che contribuiscono a mantenere fertili i terreni, a mitigare il cambiamento climatico attraverso lo stoccaggio di CO₂, a immagazzinare e depurare l'acqua e a prevenire l'erosione, causando considerevoli danni anche economici;

30) si ritiene necessaria la conoscenza digitalizzata del territorio, con particolare riguardo alle caratteristiche geologico-strutturali, geomorfologiche, idrogeologiche, geofisiche e sismogenetiche del sottosuolo, anche in ambito marino, attraverso la realizzazione di una moderna cartografia geologica e geo-tematica alla scala 1:50.000 e della relativa banca dati, considerando la necessità dell'utilizzo del dato cartografato nella pianificazione e gestione territoriale, finalizzata ai piani di mitigazione del rischio idrogeologico;

31) si ritiene necessario che il PTE, in tema di prevenzione dei rischi naturali, sia supportato dall'uso delle moderne tecnologie da satellite, al fine di sviluppare i necessari studi di suscettibilità e di analisi della pericolosità territoriale;

32) si ritiene necessario che il Piano preveda il monitoraggio di tutte quelle aree sottoposte a pericolosità geologica e deve puntare alla realizzazione delle mappature della suscettibilità, pericolosità e del rischio territoriale. ISPRA potrebbe collaborare alla definizione di tali aree, alla mappatura della suscettibilità e della pericolosità territoriale nei differenti ambiti, alla tutela delle georisorse del territorio e dunque alla prevenzione e al rispetto di tutti gli ambienti. Il Piano dovrebbe tutelare l'ambiente geo-paleontologico e i siti geologici di pregio che sono distribuiti sul nostro territorio (geositi). L'ambiente geologico deve essere salvaguardato per la tutela della geodiversità del nostro territorio.

33) si ritiene necessario inserire nel Piano la previsione di valori limite per alcune sostanze particolarmente inquinanti, come idrogeno solforato e idrocarburi non metanici, ai fini di una maggiore tutela della qualità dell'aria, dell'ambiente di vita e della salute dei cittadini residenti nei territori dei SIN nei quali insistono gli stabilimenti responsabili delle emissioni inquinanti. Pertanto si ritiene necessario aggiornare la normativa, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155.

Altresì si ritiene necessario riconsiderare anche il periodo di mediazione per il benzene, cancerogeno per l'uomo, classificato in gruppo 1 dalla Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, le cui emissioni sono attualmente valutate su media di concentrazione annuale, pari a 5 microgrammi/metrocubo, valore calcolato in prevalente riferimento all'inquinamento urbano prodotto da traffico, ma che non può considerarsi significativo per il controllo delle aree industriali nelle quali, di frequente, i sistemi di monitoraggio registrano picchi orari di centinaia di microgrammi con le conseguenti ricadute negative sulla salute dei cittadini residenti; pertanto si propone un periodo di mediazione oraria per lo stesso valore limite di protezione per la salute umana e nel contempo si ritiene necessario aggiornare la normativa di cui all'allegato XI del su citato decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155, modificando il periodo di mediazione relativo alla voce "benzene".

34) si ritiene necessario che il PTE preveda azioni volte a ridurre l'elevata dipendenza energetica del nostro Paese attraverso investimenti per diversificare le fonti di approvvigionamento.

35) si ritiene necessario infine prevedere di inserire all'interno delle aziende e delle attività produttive la figura di un "esperto referente per la tutela ambientale e la sostenibilità" che potrebbe formarsi

all'interno dei nuovi percorsi di formazione ITS.

